

Relazione Illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati introduce una significativa riforma della vigente disciplina della revisione legale, peraltro di recente promulgazione, in quanto varata dall'Unione Europea nel 2006 e recepita in Italia nel 2010. Le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello qualitativo della revisione legale in tutto il territorio dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate. La necessità di assicurare maggiore rigore ed uniformità della disciplina nei riguardi degli Enti di interesse pubblico – che dispiegano un particolare impatto sui mercati finanziari – ha suggerito all'Unione Europea di stralciare dalla direttiva le disposizioni che li riguardano e di accorparle nel Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) del 16 aprile 2014, n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Tratto fondamentale della riforma è pertanto la duplicità delle fonti di riferimento, consistenti nella disciplina della direttiva che è di carattere generale, da recepire nei consueti margini di discrezionalità concessi agli Stati Membri, e nella disciplina di carattere speciale introdotta dal menzionato regolamento che riguarda unicamente i revisori legali e le società di revisione legale degli Enti di interesse pubblico.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 17 aprile 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.



I criteri osservati nella predisposizione dello schema di provvedimento normativo sono quelli dettati dalla legge 12 dicembre 2012, n. 234, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 29 e seguenti del Capo VI recante adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. In particolare, si è tenuto conto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), secondo cui all'attuazione delle direttive o di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato. La Direttiva 2014/56/UE non comporta, in effetti, alcun ampliamento della disciplina della revisione varata nel 2006, come evidenziato dagli obiettivi sinteticamente enunciati nel preambolo (1) e consistenti, in continuità con il diritto vigente, nel perseguimento dell'ulteriore armonizzazione e della maggiore certezza circa gli obblighi gravanti sui revisori e sulle società di revisione. Tra tali obiettivi, inoltre, risulta il rafforzamento dell'indipendenza e dell'obiettività nello svolgimento degli incarichi di revisione. La Direttiva si preoccupa, infine, di assicurare, altresì, maggiore omogeneità in relazione ai principi di revisione, che debbono essere rigorosamente osservati dai professionisti e che racchiudono le procedure tecniche proprie dell'attività.

Si evidenzia che il Legislatore europeo, anche quando si preoccupa di rafforzare la vigilanza dell'Autorità pubblica sui revisori legali e sulle società di revisione legale, opera in sostanziale continuità con le previsioni dell'originaria Direttiva 2006/43/CE, che imponeva agli Stati Membri di garantire l'indipendenza delle Autorità preposte al controllo pubblico. In altri termini, la Direttiva 2014/56/UE tende a mettere in grado le Autorità degli Stati Membri di rilevare e prevenire la violazione delle disposizioni applicabili in materia di revisione legale.

L'intervento del Legislatore europeo, pertanto, non attrae nell'ambito della Direttiva 2006/43/CE fattispecie ad essa precedentemente estranee, né amplia l'ambito soggettivo della revisione legale – ambito peraltro sottratto all'originaria Direttiva 2006/43/CE – né, infine, individua nuove fattispecie da assoggettare alla disciplina del rapporto tra revisore, soggetto revisionato o Autorità competenti. Complessivamente, con il provvedimento che si recepisce, non si modifica l'impostazione dell'impianto normativo, ma si rafforza la disciplina vigente sotto i profili citati: deontologia, indipendenza, armonizzazione, osservanza dei principi di revisione, nonché efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio. Sotto il profilo della deontologia, del segreto



professionale e dell'indipendenza, la Direttiva 2006/43/CE era, in effetti, già ispirata ai principi professionali elaborati dai maggiori organismi internazionali competenti in materia che, coerentemente, il Legislatore del decreto legislativo 39 del 2010 aveva sintetizzato nell'articolo 10. In tale solco, la Direttiva 2014/56/UE, modificando gli articoli 22 e seguenti, eleva al grado di disposizione normativa le parti essenziali di detti principi professionali. Conseguentemente, le citate disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti risultano caratterizzate da un notevole grado di dettaglio che, riducendo i margini di discrezionalità possibili nel recepimento, conseguono un importante obiettivo di armonizzazione e chiarezza del quadro degli obblighi e degli adempimenti che il revisore è tenuto ad osservare prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incarico professionale. Gli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 39 del 2010, riflettono, nello schema di provvedimento in esame, le scelte del Legislatore europeo.

Analoghe considerazioni possono svolgersi nei riguardi del rapporto tra soggetti vigilati e Autorità vigilanti. L'originaria direttiva 2006/43/CE, nel riconoscere e valorizzare il ruolo che la professione tradizionalmente aveva svolto nei compiti di formazione, gestione e controllo dei revisori, poneva comunque dei limiti tendenti a garantire l'imparzialità e l'obiettività propri dell'Autorità pubblica. La Direttiva in discorso rafforza la centralità dell'Autorità pubblica, pur senza escludere un ruolo alle organizzazioni competenti nella materia della revisione. È sempre ammessa, per esempio, la possibilità della delega a favore di enti pubblici o privati, in possesso di determinati requisiti e sempre alla condizione che all'Autorità competente sia riservato il potere di revocarla quando ne ricorra la necessità. È indicativa, al riguardo, la nuova formulazione dell'articolo 32, par. 3 della Direttiva 2006/43/CE, secondo cui l'Autorità competente è diretta da persone esterne alla professione che debbono essere selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Inoltre, ai sensi della medesima previsione, anche qualora sia affidato ai professionisti lo svolgimento di compiti specifici o si ricorra all'assistenza di esperti, né i professionisti né gli esperti possono partecipare ai processi decisionali dell'autorità competente. Tale complesso quadro previsionale è riflesso negli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 39 del 2010, concernenti il controllo della qualità, che il presente schema intende rafforzare e rendere maggiormente efficiente, corrispondentemente alla Direttiva di cui trattasi.

Infine, sempre in continuità con il regime precedente, è ulteriormente precisato il processo di adeguamento e immissione dei principi professionali in materia di revisione nell'ordinamento interno.

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), della legge n. 234 del 2012, sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni, sono state apportate le



necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 39 del 2010, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

Si deve anche evidenziare che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, modificato alla luce delle previsioni del presente schema, conferma l'assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell'economia e delle finanze e Consob. Tale ripartizione è confermata nel presupposto che l'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE, come modificato dalla direttiva 2014/56/UE, facendo riferimento ad Autorità con responsabilità finale in materia di revisione legale in modo non pienamente chiaro, ammetta l'esistenza di due Autorità distinte (Ministero dell'economia e delle finanze e Commissione nazionale per le società e la borsa) cui fanno capo precise responsabilità in materia, rispettivamente, di revisione legale sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e sugli enti di interesse pubblico.

Nel seguito si procede ad esaminare in dettaglio le modifiche ed integrazioni del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

All'articolo 1, che raccoglie preliminarmente le definizioni utilizzate nel provvedimento, è stata inserita la lettera *c-bis*), riguardante gli enti sottoposti al regime intermedio di cui all'articolo 19-bis, ovvero quegli enti che, pur espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune delle disposizioni più rigorose che il regolamento prevede per enti di interesse pubblico. In tal modo, è introdotta una ulteriore categoria di soggetti (gli enti assoggettati a regime intermedio), cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per il enti di interesse pubblico.

In stretta aderenza alle modifiche della direttiva 2014/56/UE, si prevede di modificare le lettere d) e o) riguardanti rispettivamente, la società e il revisore di un paese terzo. Le nuove definizioni di ente di revisione e di revisore di un paese terzo non includono l'ente o il revisore iscritto nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Il nuovo contorno della definizione di ente di revisione e revisore di un Paese terzo esclude quei revisori che abbiano ottenuto l'abilitazione presso uno Stato Membro, sottraendoli altresì al regime dell'equivalenza.



Con la lett. f-bis) è introdotta la definizione dei principi di revisione internazionale (ISA *International Standards on Audit*), che riflette gli aggiornamenti della direttiva 2014/56/UE. Quest'ultima non soltanto ha definito principi professionali di riferimento ai fini della revisione legale quelli emanati dall'*International Federation of Accountants* (IFAC), cui peraltro la pratica internazionale fa costante riferimento, ma ha espressamente incluso il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQCI), eliminando ogni dubbio circa l'appartenenza di detto principio al corpo degli ISA.

Alla lett. g) è precisato che il registro è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lett. h), concernente la relazione di revisione legale, si fa un rinvio all'articolo 14, eliminando la definizione secondo cui la relazione stessa è il documento nel quale è espresso il giudizio sul bilancio. Infatti, le originarie disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE riguardanti la relazione sono state profondamente modificate dalla direttiva 2014/56/UE e di conseguenza non è sufficiente definire la relazione il documento nel quale è espresso un giudizio sul bilancio.

Viene altresì precisata la definizione di responsabile dell'incarico di revisione alla lett. i).

Con la lett. i-bis) è inserita la definizione di responsabile chiave della revisione, con il quale si intende il responsabile dell'esecuzione dell'incarico o, se si tratta di un incarico su un bilancio consolidato, i responsabili dell'esecuzione della revisione sul bilancio consolidato e sui bilanci del gruppo.

Alla lett. l) la definizione di rete viene rettificata, tenendo conto che la versione italiana della direttiva 2006/43/CE contiene un errore materiale. In particolare, il testo in tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione Europea – che fanno fede come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – utilizzano la congiunzione <<o>> e non la congiunzione <<e>> in relazione al requisito della condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità. La correzione dell'errore materiale consente non soltanto l'allineamento del testo italiano allo spirito e alla lettera delle altre versioni ufficiali della direttiva, ma anche ai principi professionali di etica e indipendenza e soprattutto impedisce un allentamento del concetto di rete tale da ridurre significativamente l'efficacia ai fini di parametro per valutare l'indipendenza del revisore legale.

Alla lett. m), il testo italiano della direttiva 2006/43/CE è stato poi modificato sostituendo la locuzione <<dei conti annuali o dei conti consolidati>> con la più appropriata <<del bilancio d'esercizio o consolidato>>.



La definizione di piccola impresa corrisponde alla definizione adottata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, concernente il recepimento della direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio.

Le lettere u) e v) introducono le definizioni di Stato Membro di origine e ospitante, utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2, comma 4, nell'elencare i requisiti delle imprese che possono chiedere l'iscrizione al registro della revisione legale, menziona, alla lett. g) che viene appositamente inserita, l'abilitazione presso un altro Stato Membro.

In merito al tirocinio di cui all'articolo 3, alla lett. b) è eliminato l'avverbio <<almeno>> in riferimento a <<triennale>>. La locuzione <<almeno triennale>> infatti, è appropriata quando utilizzata dalla direttiva, che lascia un margine di discrezionalità agli Stati Membri, ma non nella legislazione nazionale, che deve determinare con precisione la durata del tirocinio. Alla successiva lett. c), è introdotto un limite massimo ai tirocinanti che il revisore legale può accettare per lo svolgimento del tirocinio. La necessità di tale limite è legata all'esigenza di responsabilizzare sia i professionisti che i tirocinanti in tale periodo formativo, al quale la legislazione europea assegna un ruolo fondamentale di maturazione e contatto con l'esperienza professionale. È invece evidente che l'accettazione di un numero illimitato di tirocinanti potrebbe rendere una fase soltanto formale, priva del contatto effettivo con compiti relativi a uno o più incarichi. Il limite vale soltanto per i revisori persone fisiche e non per le società di revisione, che abitualmente hanno sia l'interesse che le strutture idonee a seguire effettivamente i tirocinanti accolti. È caratterizzata dalle medesime finalità la disciplina del tirocinio introdotta alla lett. d), concernente l'obbligo del tirocinante alla collaborazione nonché la responsabilità del revisore qualora non sia garantita l'effettività del tirocinio.

Infine, il comma 1-bis risponde all'esigenza, vivamente sentita nell'ambito della professione, di anticipare lo svolgimento del tirocinio, il quale, essendo per previsione della direttiva di durata triennale, a fronte dei diciotto mesi previsti per l'ammissione all'esame di Stato per dottori commercialisti ed esperti contabili (peraltro anticipabili), potrebbe penalizzare la scelta di svolgere l'attività di revisione legale. La modalità della convenzione con il Ministero dell'istruzione è mutuata dal vigente ordinamento che regola l'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.



Le integrazioni al comma 4, infine, completano un quadro volto alla responsabilizzazione del revisore legale che accetta uno o più tirocinanti. In tale quadro, si tende a garantire che le relative attività professionali diventino effettivo campo di applicazione delle conoscenze teoriche da parte dei relativi tirocinanti. Per questa ragione, quindi, le attività ed i compiti svolti nel tirocinio devono essere attestati e sottoscritti dal revisore, anche in modo da consentire alla Amministrazione vigilante un controllo incrociato con le informazioni contenute nel registro o acquisite da altre Amministrazioni, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

All'articolo 4 si prevede che l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale sia bandito almeno una volta l'anno, modificando la disposizione vigente secondo cui tale frequenza deve essere di almeno due volte l'anno. Infatti, tenuto conto dell'impegno richiesto all'Amministrazione vigilante per l'organizzazione di un esame nazionale e della scarsità di risorse a disposizione, non è realistico ipotizzare che l'obbligo di bandire l'esame almeno due volte l'anno possa essere rispettato.

Il comma 3-bis prevede anche che il tirocinante possa essere esonerato dal sostenere una o più prove nelle materie che hanno formato oggetto di un esame universitario superato positivamente. Con tale previsione si vuole perseguire una maggiore integrazione tra periodo di studio universitario e preparazione alla professione, a vantaggio di una più efficace gestione del percorso di accesso da parte dell'aspirante professionista e sul modello di quanto già previsto per l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti.

L'articolo 5 innova il sistema della formazione continua già previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Innanzitutto, è previsto che il nucleo fondamentale di materie oggetto della formazione continua deve essere specificatamente attinente alla revisione legale e, in tale ambito, ai principi professionali, che costituiscono il nucleo fondamentale dell'attività. In tal modo si ritiene di perseguire la finalità principale della direttiva, ovvero la qualificazione professionale e l'elevata qualità nello svolgimento degli incarichi.

Tra i canali attraverso i quali si prevede di attivare un'offerta formativa, sono contemplati al comma 3 lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, i soggetti convenzionati dotati di adeguate caratteristiche, nonché, al comma 10, i soggetti destinatari di apposita delega dopo essere stati individuati mediante procedure selettive.



Oltre alla delega, può essere riconosciuta l'equivalenza con la formazione erogata da altri ordini professionali.

L'articolo 5-bis prevede un'apposita disciplina per la formazione in materia di controllo della qualità, da emanare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto altresì, in relazione al personale dipendente delle Amministrazioni vigilanti, che possano essere queste ultime a garantire la formazione necessaria in tale attività.

L'articolo 6, comma 2, nel prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze disponga la cancellazione dal registro dell'iscritto che sia privo dei requisiti per l'abilitazione, delinea altresì il procedimento finalizzato alla cancellazione stessa. Rispetto alla formulazione vigente, non è previsto che l'interessato, in seguito alla comunicazione del Ministero e prima della cancellazione, sia comunque ulteriormente sentito. Infatti, tale previsione duplicherebbe inutilmente la fase della comunicazione, senza aggiungere solide garanzie nei riguardi dell'interessato. Gli elementi essenziali sulla base dei quali l'Amministrazione dispone l'eventuale cancellazione, sono infatti stati già comunicati dall'interessato e la relativa valutazione non comporta, da parte dell'Amministrazione, particolari margini di discrezionalità.

L'articolo 7, alla lett. d-bis) innova il contenuto informativo del registro, prevedendo l'obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro. Tale obbligo è volto a rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni da e verso il registro, nonché ad adeguare il revisore legale agli obblighi già previsti dalla legislazione vigente per tutti gli altri professionisti. Inoltre, con la lett. f) si prevede di richiedere all'iscritto e di mantenere tra il contenuto informativo del registro l'eventuale iscrizione in registri di altri Stati Membri.

All'articolo 8, la distinzione tra revisori attivi e inattivi è sostituita da quella tra le sezioni A (chi svolge incarichi di revisione legale) e B (chi è abilitato in seguito all'iscrizione al registro ma non svolge concretamente incarichi di revisione legale) del registro. A questi ultimi sarebbe consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile, senza i dubbi evocati dalla precedente terminologia. Viene meno, sostanzialmente, la previsione di un apposito percorso di abilitazione ai fini del passaggio dalla sezione che include chi non svolge incarichi a quella che comprende i titolari di incarichi. Ciò è legato anche all'obbligo di formazione continua che è imposto alla



generalità di tutti gli iscritti al registro, indipendentemente dalla titolarità di incarichi. Tenuto conto che gli iscritti che non intendessero osservare gli obblighi di formazione o pagare il contributo di iscrizione in quanto privi di incarichi, hanno la possibilità di cancellarsi e successivamente di reinscrivere, si evidenzia che l'assoggettamento di tutti gli iscritti a obblighi di formazione è condizione indispensabile per la necessaria qualificazione professionale del registro, perseguita dalla direttiva europea e attualmente non in linea con il livello di qualificazione professionale che caratterizza i registri degli altri Stati Membri. Si sottolinea, poi, che l'individuazione dei soggetti che popolano l'una o l'altra sezione avverrebbe secondo il comma 1 sulla base dell'incrocio con altre banche dati pubbliche esistenti, anche in ottica di semplificazione degli adempimenti. In altri termini, ai revisori non sarebbe più richiesto di comunicare dati già disponibili, o facilmente rintracciabili, presso altre Pubbliche Amministrazioni, riducendo gli oneri amministrativi complessivamente posti a loro carico.

In merito all'emanazione dei principi di deontologia e scetticismo professionale disciplinata dall'articolo 9, viene modificato il procedimento, eliminando la previsione del decreto del Ministro e attribuendo la competenza all'adozione dei principi all'Amministrazione, trattandosi sostanzialmente di linee guida tecniche, elaborate peraltro con il contributo determinante delle associazioni e ordini professionali. Ciò soprattutto è necessario a garantire tempi di emanazione e aggiornamento dei principi rapidi e adeguati, in risposta agli aggiornamenti professionali emanati dall'IFAC, che si susseguono con frequenza tale da richiedere un pronto e quasi continuo processo di modifica dei principi. Inoltre, si prevede di non coinvolgere la competenza del Ministero della giustizia, atteso che tale Amministrazione non svolge effettivi compiti di vigilanza sui revisori legali.

I commi 3 e 4 aggiornano le previsioni in materia di deontologia ed etica con il concetto di scetticismo professionale, la cui importanza per lo svolgimento della revisione legale è sottolineata dalla direttiva 2014/56/UE. Lo scetticismo professionale, in sostanza, risponde all'esigenza di proceduralizzare l'obbligo del controllo e di estenderlo a qualsiasi tipo di informazione che possa influenzare il giudizio finale sulla veridicità ed affidabilità del bilancio di esercizio o consolidato.

L'articolo 9-bis, concernente la riservatezza e il segreto professionale, impone ai revisori legali appositi obblighi in tale senso, in relazione alle informazioni acquisite durante l'attività e anche oltre la cessazione della stessa. Si prevede inoltre che l'accesso alle informazioni è consentito, da



parte del revisore uscente, al revisore che subentra. È altresì fatta salva la possibilità di trasferimento delle informazioni all'interno di un gruppo, coerentemente alla responsabilità del revisore della capogruppo e alle esigenze poste alla base di una attività di revisione adeguata dei gruppi. Per quanto riguarda il caso di società emittenti valori mobiliari in paesi terzi, il revisore può trasferire le carte di lavoro all'Autorità competente alle condizioni previste dal presente provvedimento.

L'articolo 10, al comma 1-bis, precisa, in aderenza alla direttiva, il periodo in cui deve essere rispettato il requisito dell'indipendenza, che non coincide con il bilancio sottoposto a revisione, ma riguarda altresì il periodo in cui, terminato l'esercizio, è completata l'attività di revisione relativa a quel bilancio. Il comma 1-ter richiede al revisore l'adozione delle misure necessarie a garantire la propria indipendenza dai conflitti di interessi di qualsiasi genere. Si evidenzia che è soppresso il comma 13 dell'articolo 10, in quanto l'estensione della rete è di competenza dei principi professionali. Anche per facilitare l'armonizzazione sia con gli altri Stati Membri che con i paesi terzi, è opportuno evitare la sovrapposizione tra l'estensione di rete definita dai principi professionali e l'estensione definita con regolamento, come originariamente previsto dal soppresso comma 13. Inoltre, si cita la convenzione tra il Ministero dell'economia e gli ordini professionali in quanto è soppresso l'articolo 12 nel quale era contemplata detta convenzione.

Infine, il nuovo comma 13, nel recepire l'articolo 22, par. 5, della Direttiva disciplina il divieto di ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

L'articolo 10-bis concerne l'attività di valutazione dei rischi per l'indipendenza, che deve precedere l'avvio della revisione legale. In particolare, ai sensi del presente articolo, il revisore è obbligato a documentare la propria indipendenza o, eventualmente i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione.

Gli articoli 10-ter e 10-quater riguardano rispettivamente l'organizzazione interna e l'organizzazione del lavoro del revisore legale. Si tratta di previsioni dettagliate della direttiva, che lasciano poco margine alla discrezionalità del recepimento, ma che è comunque opportuno riprodurre nel provvedimento che assicura il recepimento in modo tale da prevenire qualsiasi dubbio in merito all'effettività e applicabilità.



L'articolo 10-quinquies concerne la revisione del bilancio consolidato e la responsabilità del revisore, che è piena per quanto riguarda la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno. Per questa ragione, il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da altri revisori legali e la documentazione detenuta deve consentire all'autorità competente un efficace esame del lavoro svolto. Il medesimo articolo, al comma 3, disciplina il consenso dei revisori legali al trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato. Al comma 4, sono previste anche le misure che il revisore del gruppo può adottare, al fine di rendere possibile ed effettivo il proprio lavoro. I successivi commi dell'articolo 10-quinquies disciplinano l'intervento e la collaborazione tra le Autorità vigilanti in relazione al flusso di informazioni scaturenti dalla revisione del gruppo e del bilancio consolidato.

L'articolo 11 è riformulato per tenere conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. In particolare, in detto articolo è fatto espresso riferimento ai principi di revisione internazionali o ISA (*International Standards on Auditing*) e all'ISQC1 (*International Standard on Quality Control 1*) che divengono pertanto principi obbligatori per lo svolgimento della revisione legale. Tali principi possono essere oggetto, mediante la medesima procedura prevista per l'adozione, di apposite integrazioni in funzione di specifiche esigenze dell'ordinamento nazionale.

L'articolo 12 del vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è soppresso, in quanto la previsione si porrebbe in contrasto con l'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, come modificato dalla direttiva 2014/56/UE, laddove si contemplano espressamente i principi di revisione internazionali quali principi professionali obbligatori per i revisori che svolgono un incarico di revisione legale ai sensi della direttiva 2006/43/UE e degli atti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la convenzione tra le associazioni e gli ordini professionali e il Ministero dell'economia e delle finanze, la stessa è prevista negli articoli che riguardano, rispettivamente, i principi di etica, indipendenza e revisione. Si evidenzia che i principi professionali internazionali, emanati dall'IFAC, includono un codice etico (*Code of Ethics*) che racchiude sia i principi di etica e deontologia che quelli di indipendenza.

L'articolo 13, comma 2-bis vieta la limitazione della scelta del revisore legale da parte dell'assemblea a categorie o elenchi, sanzionandosi tale fattispecie con la previsione di nullità.



Il comma 9 del medesimo articolo 13 riconosce agli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale degli enti di interesse pubblico e alla Autorità vigilante la facoltà di adire il tribunale per la revoca del revisore in presenza di giustificati motivi.

L'articolo 14 provvede a disciplinare la relazione di revisione in conformità all'articolo 29 della direttiva 2006/43/Ce, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. In sintesi, le modalità di predisposizione e i contenuti della relazione sono sottratti, mediante le richiamate disposizioni della direttiva, al piano dei principi professionali o comunque della prassi e del giudizio dei revisori e ricondotti a quello delle norme primarie. La finalità è quella di armonizzare l'impianto della relazione. Gli aspetti fondamentali che caratterizzano la relazione nella riforma della Unione Europea sono il riferimento al quadro normativo applicabile e alla continuità aziendale.

L'articolo 15 conferma il regime della responsabilità prevedendola in caso di inadempimento oppure per fatti illeciti.

All'elenco di cui al vigente articolo 16, concernente gli enti di interesse pubblico, sono espunti gli enti diversi da banche, assicurazioni e società quotate, i soli soggetti che obbligatoriamente sono considerati enti di interesse pubblico per previsione della direttiva 2014/56/UE. Di conseguenza, agli enti espunti dall'elencazione di cui all'articolo 16 non si applicano le previsioni del regolamento 16 aprile 2014 n. 537/2014 ma soltanto le disposizioni richiamate dall'articolo 19-ter del presente provvedimento, in modo da conseguire una qualche attenuazione del rigore del regolamento stesso.

L'articolo 17 prevede che la durata dell'incarico di revisione presso gli enti di interesse pubblico ha durata di nove esercizi, confermando la disciplina vigente. I commi 2 e seguenti dell'articolo 17 sono poi aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni sull'indipendenza dal presente provvedimento.

L'articolo 18 attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere integrazioni alla relazione di trasparenza in conformità alla normativa regolamentare appositamente emanata.

L'articolo 19-bis elenca gli enti che, già soggetti al regime degli enti di interesse pubblico, debbono rimanere, per obiettive esigenze di vigilanza, assoggettati ad obblighi maggiormente



stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità dei revisori legali disciplinati dalla direttiva, una volta sottratti all'elencazione dell'articolo 16 e quindi alla disciplina del regolamento 16 aprile 2014 n. 537/2014.

In tal modo, fermo il regime del regolamento (UE) 537/2014 per gli enti di interesse pubblico, in conformità ai principi posti con la direttiva 2006/43/EC, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE -graduati in funzione dell'impatto che l'informativa finanziaria dei soggetti interessati presenta per i mercati e la stabilità finanziaria- si prevede, dunque, un regime intermedio per i soggetti di cui all'art. 19-bis.

Tale scelta risponde all'esigenza, riconosciuta d'intesa con le Autorità preposte alla vigilanza del sistema finanziario, di mantenere una disciplina più stringente di quella generale in funzione della rilevanza di tali soggetti ai fini della stabilità e trasparenza del sistema finanziario, consentendo al contempo di ridurre gli oneri e di rendere più flessibile l'attività di vigilanza rispetto agli obblighi imposti ai revisori degli enti di interesse pubblico. In particolare, non è prevista né la presenza né il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione legale.

In relazione agli obblighi che sono mantenuti a carico dei soggetti sottoposti a regime intermedio, si osserva:

- la previsione della durata predeterminata dell'incarico, parametrata sugli incarichi relativi agli enti di interesse pubblico, è ammessa dalla Direttiva, che non impone particolari limiti, ed è giustificata dalle particolari necessità di garantire l'indipendenza del revisore; inoltre, intervenendo in tale modo, non si causa alcuna discontinuità con il precedente regime;
- la particolare disciplina sui corrispettivi e sui servizi aggiuntivi, mutuata dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento, si giustifica sulla base dell'articolo 25 della Direttiva, secondo cui gli Stati Membri assicurano che vengano regolate adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;
- per quanto attiene ai rapporti del revisore incaricato della revisione legale con i soggetti che collaborano alla revisione e con gli organi della società revisionata (previsioni mutate dagli articoli 7, 8 e 12 del regolamento), si tratta di un adattamento dei presidi a tutela dell'indipendenza del revisore e della obiettività della relazione tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni svolte da tali enti.



L'articolo 20 disciplina lo svolgimento del controllo della qualità sui revisori legali diversi dagli enti di interesse pubblico. L'obbligo di svolgere detti controlli da parte delle Amministrazioni vigilanti riguarda i soggetti iscritti, anche nella qualità di componenti di un collegio sindacale cui sia affidato l'incarico di revisione legale. Tuttavia, il controllo di qualità sui soci e amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende effettuato dal controllo di qualità sulla società di revisione medesima.

La periodicità del controllo consiste in un controllo almeno ogni sei anni, sempre che il soggetto da controllare svolga incarichi su enti assoggettati alla revisione dal diritto dell'Unione Europea e non per obbligo della legislazione nazionale. Nei restanti casi non è prevista, per disposizione della direttiva, una particolare periodicità e i controlli sono svolti sulla base dell'analisi del rischio. In merito ai requisiti necessari per svolgere effettivamente il controllo di qualità il comma 6, riprendendo le previsioni della direttiva, individua l'adeguata formazione in materia di controlli ed esperienza professionale nella revisione. Detti requisiti sono illustrati in maggiore dettaglio nel comma 7. Il comma 8 stabilisce l'obbligo di riservatezza, tenuto conto che l'attività in esame pone il controllore a contatto con documenti e informazioni riservate in relazioni alle quali un dovere di riservatezza è imposto allo stesso revisore. Il comma 9 pone alcuni divieti ai fini del conferimento di un incarico di controllo della qualità. In particolare, non possono essere incaricati coloro che sono titolari di incarichi di revisione legale nonché chi abbia rapporti professionali (o ai sensi del comma 11, anche di parentela) con un revisore legale. Ai sensi del comma 10, è previsto che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione di tali rapporti prima di poter ricevere un incarico di controllo.

Il comma 12 contempla i principi cui la procedura di conferimento deve essere ispirata, al fine di escludere possibili conflitti di interesse.

È poi stabilito il principio del campionamento nonché l'obbligo di verificare, da parte del controllore, il rispetto dei principi di revisione. Il comma 14 definisce l'obbligo di collaborazione.

L'articolo 21, concernente la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, è adattato alle modifiche che altre disposizioni del presente provvedimento apportano al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Inoltre, si prevede che al registro della revisione legale possano essere acquisite le informazioni necessarie alla vigilanza già in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, in virtù del principio di semplificazione nei rapporti tra autorità e soggetti privati e per un incremento nell'efficienza della gestione del registro.



Il comma 8 tende ad assicurare che il rispetto del principio affermato nella legislazione dell'Unione Europea secondo cui il costo della vigilanza grava sui soggetti controllati. In virtù di tale principio il contributo non è commisurato al mero costo, ma ai costi diretti e indiretti della funzione di vigilanza. I relativi contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ma sono riassegnati ai capitoli che riguardano la revisione legale.

Con l'articolo 21-bis, si definisce l'assetto dei controlli di qualità di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di contemperare l'esigenza di rispetto dell'indipendenza da parte dei controllori nei riguardi dei controllati, da una parte, e quella di sopperire alla carenza di risorse e professionalità tecnica nell'ambito del Ministero dell'economia dall'altra, si prevede di articolare lo svolgimento del controllo su due distinti piani, rispetto ai quali interessare in modo diverso Autorità pubblica, professionisti ed enti privati.

Il comma 2 attua il principio della delega nella legislazione nazionale, consentito dalla direttiva e indispensabile ai fini di assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Unione Europea. I destinatari della delega possono essere enti sia pubblici che privati in possesso di appositi requisiti. Inoltre, l'esercizio del potere di delega riconosciuto all'Amministrazione in materia deve essere accompagnato da due condizioni. In primo luogo, è chiarito che restano ferme le prerogative del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in quanto Autorità vigilante, chiamata ad assicurare l'indipendenza e l'obiettività, non si può spogliare del controllo ultimo sull'intero sistema. In secondo luogo, l'esercizio concreto deve essere accompagnato dalla stipula di un'apposita convenzione, al fine di precisare gli obblighi e i doveri dei soggetti delegati.

Il comma 3 stabilisce i requisiti che gli enti delegati, nonché i rispettivi titolari, associati o membri, devono possedere. Tra questi, si evidenzia che il rispetto dell'indipendenza è perseguito mediante la separazione fra l'attività di controllo della qualità e l'attività di revisione, astrattamente soggetta al controllo. Si tratta di una scelta che appare meglio garantire l'impostazione della vigilanza adottata nella legislazione europea. Detta scelta non è tuttavia priva di incognite, con particolare riguardo alla capacità del sistema di assicurare un sufficiente numero di candidati controllori di qualità provenienti dall'ambito della professione. Tenuto conto del ruolo fondamentale che l'indipendenza e la terzietà dell'Amministrazione vigilante gioca nel sistema, è stato ritenuto preferibile operare in tal senso, nel presupposto che l'avvio dei controlli di qualità potrà fornire eventuali conferme circa l'opportunità della scelta oppure suggerire di rettificare la disciplina nei primi due anni della sua vigenza. Perseguono il medesimo fine di garantire il rispetto dell'indipendenza sia i vincoli di cui allo stesso comma 4 che il comma 5,



tendente a garantire una gestione preventiva dei conflitti di interesse che sorgessero in relazione ai compiti di controllo.

Il comma 5 si sofferma sui criteri della convenzione che deve accompagnare il rapporto di delega tra Amministrazione ed ente pubblico o privato individuato al fine dello svolgimento concreto dei controlli.

Al fine di far fronte alla necessità di controllori – qualora la relativa domanda non fosse soddisfatta tramite il canale degli enti delegati – il comma 6 prevede l'istituzione di un apposito elenco nel quale si possono iscrivere le persone fisiche in possesso di determinati requisiti che non svolgono il controllo per conto degli enti pubblici o privati destinatari della delega.

Il comma 8 riserva al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di vigilanza e controllo sul sistema dei controlli di qualità. In questo quadro si colloca la possibilità di revocare la delega e di recedere dalle convenzioni stipulate con i soggetti delegati. Le previsioni del comma 9 sono coerenti con tale principio ed elencano nel dettaglio le attività e gli interventi che i competenti funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze sono legittimati a porre in essere al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema.

L'articolo 22 del d.lgs. n. 39 del 2010 è integrato al fine di precisare che anche la vigilanza della Consob sulla revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti ad un regime intermedio è svolta in riferimento ai principi professionali e al regime del regolamento UE n. 537/2014. Il comma 4 specifica l'ambito dei soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attribuzioni precisate nell'elenco di cui al comma 3. I soggetti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del regolamento UE n. 537/2014 sono, oltre ai revisori, i soggetti coinvolti nella revisione, anche terzi, se delegati, incaricati di compiti specifici o comunque in contatto con i revisori e l'attività di revisione.

L'articolo 23 disciplina le ipotesi di collaborazione tra autorità e il segreto d'ufficio. Il comma 1 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Si precisa che dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Il comma 1-bis prevede che per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico nonché degli enti sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti



sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

L'articolo 24, al comma 1, elenca puntualmente le sanzioni applicabili dal Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. In particolare, le sanzioni previste sono elencate in ordine di gravità crescente e vanno dall'avvertimento alla cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico. Il comma 2 stabilisce che le medesime sanzioni possono essere applicate anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi e di mancata comunicazione al Registro. Quando si tratta di sanzioni pecuniarie, tuttavia, i limiti massimi e minimi sono rispettivamente cinquanta e duemilacinquecento euro. Anche in questi casi, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere alla cancellazione dal Registro qualora l'iscritto non ottemperi ai provvedimenti sanzionatori. La relativa reiscrizione non può avvenire prima di sei anni dal provvedimento di cancellazione. Tale previsione tende ad incentivare il pronto rispetto da parte degli iscritti degli adempimenti discendenti dall'iscrizione. La pubblicazione delle sanzioni sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista in conformità alla direttiva europea, risponde all'esigenza di rendere conoscibile a chi conferisce un incarico di revisione legale le notizie essenziali idonee a valutare la capacità del revisore stesso di svolgerlo con capacità professionale e correttezza.

Tuttavia, il comma 7 consente all'Amministrazione di pubblicare le sanzioni in forma anonima quando ricorrono particolari situazioni, in linea con la direttiva.

L'articolo 24-bis introduce la sospensione cautelare, motivata dall'esigenza di salvaguardare anche l'apparenza del comportamento del revisore che accetta un incarico di revisione legale o che in ragione dell'iscrizione al registro è nominato componente di un collegio sindacale. La delicatezza di tali funzioni, infatti, richiede di sospendere la possibilità che un soggetto possa accettare o svolgere incarichi quando l'Autorità giudiziaria dispone misure cautelari.

L'articolo 24-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre la sospensione dal registro per morosità. Tale previsione è necessaria per contrastare l'evasione contributiva, diffusa in maniera rilevante e in via di principio idonea a compromettere l'efficiente gestione del registro, tenuto conto che il costo della vigilanza deve gravare sul gettito contributivo.



Le modifiche dell'articolo 25 tendono a precisare meglio i principi cui deve ispirarsi il procedimento sanzionatorio. In particolare, sono elencati puntualmente i criteri che devono essere tenuti in considerazione per determinare l'entità della sanzione. Il procedimento sanzionatorio deve essere definito con un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie dell'iscritto. L'estensione del termine di prescrizione a sei anni è motivata dall'esigenze di armonizzare la possibilità di avviare il procedimento sanzionatorio con lo svolgimento dei controlli di qualità, cui la maggior parte dei revisori deve essere assoggettato almeno una volta ogni sei anni.

Infine, il comma 3-quater prevede la possibilità della riduzione della sanzione pecuniaria qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalle comunicazioni di legge.

L'articolo 26 prevede che la Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può, tenendo conto della rispettiva gravità, comminare le sanzioni puntualmente elencate. Rispetto alla formulazione vigente, le modifiche all'articolo 26 tengono conto della necessità di ricomprendere nell'ambito di intervento della Consob non soltanto gli enti di interesse pubblico ma anche gli enti sottoposti a regime intermedio. Inoltre è necessario rettificare il procedimento sanzionatorio che incide sulla posizione nel registro (tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze) dell'iscritto sanzionato da Consob. Infatti, ragioni di buona amministrazione richiedono che detta tipologia di sanzioni non sia proposta, come avviene alla luce della disciplina vigente, dalla Consob al Ministero dell'economia, ma disposta definitivamente e soltanto comunicata al Ministero. Una diversa previsione, infatti, richiederebbe l'intervento del Ministero in relazione a soggetti che sono completamente sottratti alla propria competenza per quanto riguarda lo svolgimento della revisione legale.

Nei casi connotati da scarsa offensività o pericolosità, è previsto che la Consob possa ordinare l'eliminazione delle infrazioni contestate, nei termini da essa stabiliti o pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa. Inoltre, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale. Sono altresì definite le sanzioni nei casi di mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, come previsto dall'articolo 26-bis.



L'articolo 26-bis introduce in capo alle società di revisione l'obbligo di procedure specifiche per ricevere la segnalazione di violazioni della disciplina in materia di revisione legale dei conti. Il comma 2 delinea le caratteristiche di tali procedure, le quali tra l'altro, devono garantire la riservatezza dell'autore delle segnalazioni.

L'articolo 26-ter pone i principi ai quali deve ispirarsi il procedimento di segnalazione. Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob utilizzano le segnalazioni nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, alle condizioni, limiti e procedure stabilite.

L'articolo 28 è aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE alla direttiva 2006/43/CE.

Non sono state apportate modifiche agli articoli 27, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 39 del 2010 vigenti.

L'articolo 32 è modificato prevedendo la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi nei confronti degli iscritti al registro. Tale comunicazione è necessaria ai fini di una efficace tenuta del registro.

Gli articoli 34, 35 e 36, riguardanti le attività internazionali in relazione ai revisori di paesi terzi, sostituiscono le competenze di Consob a quelle del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'esperienza pregressa della Commissione e del fatto che le attività amministrative nei riguardi di revisori di paesi terzi riguardano esclusivamente la revisione presso enti di interesse pubblico.

All'articolo 42, comma 2, è eliminata la previsione ai sensi della quale alla Commissione centrale per i revisori contabili erano attribuite funzioni consultive.

Le disposizioni transitorie e finali garantiscono sia il coordinamento tra le disposizioni modificate del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l'ordinamento, che una corretta tempistica dell'entrata in vigore.

Infine, l'articolo 28 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.



RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/43/CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E EI CONTI CONSOLIDATI.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/56/UE	DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1 (Art. 1, comma 1 lettere d), m), o), t), u), v) del D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 9	Articolo 21 (Art. 24, comma 2 del D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 13	Articolo 10 (Art. 9, D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 14	Articolo 12 (Art. 10, comma 1, comma 1 <i>bis</i> , comma 1 <i>ter</i> , comma 2, comma 3 e comma 6 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 15	Articolo 12 (Art. 10, comma 7 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 16	Articolo 13 (Art. 10 <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 17	Articolo 11 (Art. 9 <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 18	Articolo 13 (Art. 10 <i>ter</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 19	Articolo 13 (Art. 10 <i>quater</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 21	Articolo 1 (Art. 1, comma 1, lettera f) <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)



DIRETTIVA 2014/56/UE	DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE
Articolo 1, paragrafo 22	Articolo 13 (Art. 10 <i>quinquies</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 23	Articolo 17 (Art. 14 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 24	Articolo 19 (Art. 20, comma 5, comma 6, comma 10 e comma 14 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 25	Articolo 21 (Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 26 bis D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 26	Articolo 5 e Articolo 20 (Art. 21, commi 1 e 5 bis, Art. 5, comma 13, Art. 21 bis, commi 2 e 3, Art. 22, commi 1 e 5 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 30	Articolo 16 (Art. 13, comma 2 bis D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 31	Articolo 16 (Art. 13, comma 9 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 32	Articolo 17 (Art. 19, comma 1 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 33	Articolo 22 (Art. 34 D.lgs. 39/2010)



Relazione Tecnica

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il recepimento della direttiva 2014/56/UE non comporta effetti onerosi né sulla finanza pubblica né sul bilancio dello Stato, in quanto contiene quasi esclusivamente disposizioni di carattere ordinamentale. Anche per quanto riguarda il costo della vigilanza, se incrementato in seguito dell'intervento di regolamentazione in esame, lo stesso deve gravare sui soggetti controllati, sia per una previsione del vigente decreto legislativo n. 39 del 2010 – che viene mantenuta – che per un principio generale sancito dal diritto e dall'organizzazione dell'Unione Europea, per il quale le istituzioni che vigilano sul mercato si finanziano mediante contributi imposti agli operatori del mercato vigilato.

Per quanto concerne i contributi di cui sopra, richiesti agli iscritti al registro della revisione, l'ammontare è determinato con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia ed è attualmente pari a 26,50 euro annui. Tenuto conto del numero degli iscritti al registro, il gettito contributivo complessivo annuo è pari a 4.107.500 euro circa (26,50 euro per circa 155.000 iscritti. Tale gettito, seppure teorico in quanto deve essere scontata la morosità tra gli iscritti, pari a circa 20.000 iscritti per 26,50 euro = 530.000 euro, è comunque largamente sufficiente a soddisfare le attuali esigenze connesse ai costi dello svolgimento dell'attività di vigilanza (circa 3.500.000 euro di gettito effettivo a fronte di un canone pagato alla società Consip che gestisce il registro di circa 1.300.000 euro, oltre alle spese extra canone). Dette somme sono riassegnate al capitolo 2642 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, in conformità ai commi 4 e 5 della legge 234/2010, in materia di norme per l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli atti dell'Unione Europea.

Tenuto conto di quanto sopra, si stima che l'intervento normativo in esame possa avere i seguenti effetti:



- Incremento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di vigilanza a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali dovranno comprendere anche gli incrementi relativi ai controlli di qualità, che comporterà la corresponsione di compensi a favore di coloro che eserciteranno effettivamente i controlli.

- Necessario incremento del contributo annuale dovuto dagli iscritti, per il quale si può stimare un margine di aumento fino a dieci volte l'importo attuale, tenuto conto che l'iscrizione annua agli ordini professionali comporta una spesa individuale di circa 250-350 euro, a secondo dell'ordine; naturalmente, l'incremento del costo del contributo per l'iscrizione al registro non può comportare un incremento proporzionale del gettito contributivo per effetto della elasticità delle richieste di iscrizione o mantenimento della iscrizione al registro. Per una stima del futuro gettito complessivo effettivo si dovrebbe tenere conto che:

a) gli incarichi di revisione legale in Italia sono circa 40.000 (seppure non via sia corrispondenza univoca tra iscritto e incarico);

b) molti iscritti hanno interesse a rimanere tali non ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di incarichi di revisione, ma al fine della nomina nei collegi sindacali oppure per l'espletamento di attività di controllo diverse dalla revisione per le quali la legge richiede l'iscrizione al registro (per stimare questo numero si può tener conto che al registro della revisione sono iscritti circa 90.000 dottori commercialisti ed esperti contabili);

c) il contributo deve essere scomposto in una componente fissa, dovuta per la sola iscrizione al registro e in una componente variabile, commisurato all'ammontare degli introiti ottenuti dall'attività di revisione legale e destinato a coprire soprattutto i costi del controllo della qualità.

In conclusione, sia il bilancio dello Stato che la finanza pubblica sono tenuti indenni dal costo della vigilanza non soltanto in base alle previsioni normative che pongono il costo della medesima ai soggetti controllati, ma anche all'equilibrio che si verrebbe a instaurare tra incremento dei costi – aumento del contributo – riduzione degli iscritti – riduzione dei costi della vigilanza. Ad assicurare il conseguimento di siffatto punto di equilibrio, opererebbe anche la possibilità, già prevista attualmente dalla normativa vigente, di rimodulare l'entità del contributo annualmente, in funzione dei costi e delle spese effettive che si sostengono nell'esercizio della vigilanza.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, è avvenuta e cioè

2

POSITIVO

15 APR. 2016

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

E. Taurini



Analisi Tecnico-Normativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti e dei conti consolidati. La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 - legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicata in G.U. S.G. n.176 del 31 luglio 2015.

Gli obiettivi dell'intervento normativo consistono sostanzialmente:

- 1) incremento del livello qualitativo della revisione legale e armonizzazione con le discipline vigenti presso gli altri Stati Membri;
- 2) coordinamento con le disposizioni del regolamento (CE) del 16 aprile 2014, n. 537/2014, riguardante la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico, limitatamente a quanto necessario per il corretto recepimento della direttiva, senza l'esercizio delle opzioni previste nel medesimo regolamento, e tenendo presente che, ai sensi della premessa (37) del Regolamento stesso, i due provvedimenti devono costituire un quadro giuridico unitario.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a tutelare la stabilità dei mercati finanziari e di conseguenza risparmiatori, creditori e investitori, fine conseguibile mediante una più elevata qualità della revisione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice civile;
2. Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
3. Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive integrazioni e modificazioni;

4. Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
5. Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 25 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni;
6. Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di provvedimento legislativo in esame modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Le modifiche a disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi tendono soltanto ad assicurare la coerenza tra le previsioni del modificato decreto legislativo in esame e le disposizioni vigenti dell'ordinamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di mercati finanziari, tutela della concorrenza, nonché in materia dell'ordinamento civile e penale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si opera alcuna rilegificazione di norme già delegificate. La direttiva 2014/56/UE non ha ad oggetto

materie suscettibili di delegificazione ovvero di semplificazione normativa. Si segnala, tuttavia, che sono soppresse le previsioni di adozione di normative regolamentari nelle materie della formazione continua (art. 5, comma 1, del testo vigente), della deontologia professionale (art. 9, comma. 3), della estensione della rete (art. 10, comma 13) e di controllo di qualità (art. 20, comma 8).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati relativa. Ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2014/56/UE, gli Stati Membri pubblicano entro il 17 giugno 2016 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. Si evidenzia che il recepimento della direttiva 2014/56/UE si accompagna alla applicabilità del regolamento del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 537/2014 concernente la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico, applicabile con decorrenza dalla stessa data del 17 giugno 2016. Lo schema di provvedimento legislativo di recepimento della suddetta direttiva 2014/56/UE include alcune disposizioni necessarie al coordinamento con le previsioni del regolamento, anche tenendo conto che i due provvedimenti, ai sensi della premessa (37) al Regolamento stesso, devono costituire un quadro giuridico unitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana in merito al recepimento della

direttiva 2014/56/UE. È in corso una istruttoria relativa all'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti (caso UE Pilot 7674/15/FISM), prevista dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 39 del 2010. Le modalità relative all'attuazione di detta equipollenza sono disciplinate dal regolamento sugli esami per l'accesso al registro. Tuttavia, il provvedimento in esame non è rilevante ai fini dell'esito della istruttoria menzionata.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di recepimento di una direttiva dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Tranne che per Spagna, Portogallo e Slovacchia, non sono ancora ufficialmente noti i provvedimenti di recepimento degli altri Stati Membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo introduce o modifica, all'articolo 1, alcune definizioni normative, di seguito riportate:

c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le società individuate ai sensi dell'articolo 19-ter;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

f-bis) «principi di revisione internazionali»: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;

h) «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'art. 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del Regolamento 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i-bis) «responsabile/responsabili chiave della revisione»:

- a) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;
- b) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;

l) «rete»: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

- i) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
- ii) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
- iii) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

t) «piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
- 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;

z) «Regolamento Europeo»: il Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Tali definizioni, nuove o modificate rispetto alla vigente formulazione, debbono necessariamente essere previste per coerenza con il testo della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE oppure per coerenza con le modifiche apportate alla disciplina vigente dal presente schema di provvedimento normativo. Per quanto riguarda la definizione di cui alla lett. l) dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (definizione di rete), la modifica è necessaria perché occorre porre rimedio ad un errore materiale di traduzione nel testo italiano della direttiva 2006/43/CE rispetto alla traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati Membri. Per quanto riguarda la definizione di cui all'articolo 1, lettera z) del richiamato decreto legislativo (Regolamento Europeo), è stata inserita per agilità di riferimento da parte del testo del presente schema.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare il decreto legislativo 27 gennaio 2014, n. 39, menzionato al punto 2) della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse dal testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo,

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente,

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono vigenti deleghe per l'attuazione di direttive aventi ad oggetto le stesse materie o materie affini oltre a quella di cui alla legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

1. È prevista l'emanazione dei provvedimenti regolamentari attuativi del vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tenendo conto delle modifiche apportate dal presente schema di provvedimento. **In particolare, occorre emanare un regolamento concernente il procedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 25, comma 3-bis, un regolamento, di competenza di Consob, relativo alla vigilanza sui revisori di paesi terzi, previsto dall'articolo 35, comma 3, di deroga in caso di equivalenza con i paesi terzi, previsto dall'art. 36, comma 4. Inoltre, il Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 26-bis, emana disposizioni attuative dell'articolo stesso, relativamente ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Infine, nelle disposizioni finali e transitorie (art. 17, comma 12), è prevista l'emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo n. 39/2010, sia per esigenze di ordine e sistematicità della disciplina, sia al fine di recepire all'interno dei regolamenti attuativi già emanati gli adattamenti necessari all'attuazione della direttiva 2014/56/UE.**

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto sia dalle Autorità di vigilanza italiane.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(allegato "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Schema di decreto legislativo che reca attuazione della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

SEZIONE I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.114 (legge di delegazione europea 2014), e con particolare riferimento all'allegato B), il Governo è autorizzato a recepire la direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le finalità della direttiva da recepire consistono nel perseguimento di un maggior rigore nello svolgimento della revisione legale dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati, in considerazione del ruolo di necessario presidio della affidabilità e veridicità dei bilanci di tale attività di controllo.

Di conseguenza, una adeguata disciplina della revisione legale è considerata strumento fondamentale di stabilità finanziaria e di contenimento del rischio sistemico (rischio non distribuibile) del sistema finanziario, a difesa, del risparmio, dell'investimento e del credito. È evidente il legame tra la suddetta normativa e la crisi finanziaria del 2007-2008, di cui si ritiene di poter prevenire il ripetersi mediante un controllo efficace e credibile sulla contabilità e sui bilanci delle società, con particolare riguardo a quelle quotate, alle banche e alle imprese di assicurazione (enti di interesse pubblico).

L'esigenza di garantire lo svolgimento della revisione legale con criteri particolarmente rigorosi nei confronti di tali soggetti, ha suggerito al legislatore europeo di stralciare la disciplina riguardante la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e di accorparla nel regolamento (CE) del 16 aprile 2014 n. 537/2014, che sarà applicabile a partire dal 17 giugno 2016. La disciplina di carattere generale è invece contenuta nella direttiva in esame, alla quale, tuttavia, il richiamato regolamento opera numerosi rinvii. Direttiva e regolamento costituiscono quindi un corpo normativo tendenzialmente unitario, differenziato soltanto in base alla rilevante incidenza che alcuni soggetti (gli enti di interesse pubblico) presentano per i

mercati finanziari. La direttiva, quindi, risponde alla esigenza di rendere più rigorosa la disciplina della revisione legale per i soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico.

L'iniziativa di apportare importanti modifiche relative alla politica in materia di revisione contabile nasce quindi da una precisa esigenza, estesa in ambito europeo, di riforma della regolamentazione dei mercati finanziari.

In tale ambito, già precedentemente all'avvio del procedimento legislativo europeo, nel panorama internazionale era emersa l'esigenza di rafforzare l'attività di revisione per garantire l'assolvimento dello specifico compito di assicurare la veridicità dei bilanci ed al fine di superare le criticità emerse nello svolgimento della medesima attività di revisione, in particolare, nel corso della crisi finanziaria del 2007-2008. Talune criticità, sono state evidenziate, ad esempio, in relazione al settore bancario, dal Rapporto della House of Commons: *Banking Crisis: Reforming Corporate Governance and Pay in the City*, del 12 maggio 2009, nel quale è stato studiato il rapporto tra la frequenza dei giudizi positivi da parte dei revisori su bilanci di grandi istituti di credito falliti immediatamente dopo.

In un memorandum alla stessa House of Commons¹, l'International Managers Association (IMA), aveva rilevato, inoltre, le più frequenti criticità emerse nell'ambito del giudizio dei revisori (tra le quali si segnalano ad esempio le passività di società "veicolo" non riportate in bilancio). Altra particolarità del mercato dei servizi di revisione, riguarda l'indice di concentrazione, che in uno studio commissionato dall'Unione Europea e pubblicato nel settembre 2006², ha subito un incremento, almeno per i maggiori Stati Membri, fino a tendere a valori vicini alla massima concentrazione.

In tale contesto, il 13 ottobre 2010 la Commissione UE ha pubblicato un Libro verde dal titolo «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi», che ha aperto un'ampia consultazione pubblica, nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e la portata della revisione contabile e sulle modalità per migliorare la funzione di revisione contabile in modo tale che essa contribuisca a rafforzare la stabilità finanziaria.

La consultazione pubblica ha evidenziato che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati di enti di interesse pubblico possono essere migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha infine adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde.

¹ Rapporto cit., p. 76

² Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes (MARKT/2005/24/F) - Final Report To EC-DG Internal Market and Services by London Economics in association with Professor Ralf Ewert, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany, pag. 28.

Alla base delle diverse istanze di miglioramento è il riconoscimento della “funzione economica finanziaria e sociale” della revisione legale e la necessità di inquadrarla in un’ottica estesa di tutela dell’interesse pubblico.

Tenuto conto delle competenze in materia attribuite dal decreto legislativo n. 39 del 2010 al Ministero dell’economia e delle finanze, lo stesso ha seguito i successivi lavori di predisposizione, nella fase “ascendente” dei nuovi provvedimenti, partecipando alle convocazioni del Consiglio dell’Unione Europea. Le esigenze alla base della iniziativa europea riflettono in modo differente la situazione italiana a secondo che si consideri il mercato dei servizi di revisione per gli enti di interesse pubblico oppure quello relativo agli enti diversi dagli enti pubblici.

Nei riguardi del primo ambito (EIP), la legislazione nazionale presentava già un rigore ed una severità decisamente superiore a quelli europei. Al riguardo, è sufficiente considerare, tra l’altro, la rotazione obbligatoria del revisore, il termine massimo dell’incarico e il divieto per il revisore di prestare a una stessa società servizi di revisione e servizi diversi dalla revisione, obblighi già presenti nell’ordinamento italiano. In sintesi, la delegazione italiana ha condiviso sin dalle prime fasi sia le finalità dell’iniziativa che le prime bozze di direttiva e regolamento, nelle quali l’iniziativa stessa è stata tradotta. Si sarebbe pervenuti, infatti, a un notevole grado di omogeneità della disciplina europea, che di fatto avrebbe allineato gli ordinamenti degli Stati Membri a quello italiano. In molti casi, tuttavia, sono state preferite soluzioni di compromesso. Tra queste, la durata del mandato massimo del revisore – per il quale si registra una ampia libertà di derogare al limite fondamentale dei 10 anni – e il coordinamento della vigilanza sul piano europeo, la quale è stata ridimensionata a poco più che a uno scambio di informazioni attraverso il comitato del CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies). Al riguardo, da parte italiana, l’insieme della disciplina sui revisori degli enti di interesse pubblico è apparsa complessivamente molto soddisfacente.

In riferimento al secondo ambito, riguardante la revisione presso gli enti diversi dagli enti di interesse pubblico, il maggiore grado di severità e rigore nel mercato dei servizi di revisione perseguito dall’iniziativa europea si contrapponeva alle difficoltà dell’Italia ad assicurare, in capo alla generalità degli iscritti al registro sufficiente professionalità, aggiornamento e indipendenza. Per motivi opposti, pertanto, la delegazione italiana ha accolto con favore complessivo anche le proposte di provvedimenti in questo ambito, ritenendo che potessero contribuire al miglioramento della qualità della revisione.

Nella fase c.d. “discendente” di regolazione europea, la direttiva 2014/56/EU è stata inserita nell’elenco B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) tra i provvedimenti delegati al Governo. In proposito, i criteri osservati nell’esercizio dell’attività delegata sono quelli dettati dalla legge 12 dicembre 2012, n. 234, concernente le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la predisposizione degli schemi di recepimento, la parziale attuazione della riforma introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, determinata dal rinvio dell'adozione di alcune norme regolamentari di dettaglio, ha reso opportuno che l'intervento normativo, volto a recepire la riforma varata dall'Unione Europea, fosse affiancato dalla correzione ed integrazione delle disposizioni vigenti, in modo da assicurare l'adeguatezza della funzione svolta dai revisori legali, conformemente agli standard europei in termini di qualità e di affidabilità dei controlli.

E' da evidenziare che i soggetti interessati alla riforma rappresentano, sia per ragioni storiche che per la particolarità della disciplina nazionale di accesso alla revisione legale, una quota di quasi due terzi di tutti i revisori europei (circa 155.000 soggetti iscritti in Italia a fronte di circa 85.000 complessivamente abilitati negli altri Stati Membri), mentre gli enti sottoposti a controllo (per la maggior parte società di capitali) sono poco più di 100.000.

La riforma della revisione, intende, inoltre, accrescere la fiducia del pubblico (i risparmiatori, gli investitori, i finanziatori del capitale di rischio) nell'attendibilità dell'informativa finanziaria desumibile dai bilanci di esercizio e consolidati degli enti sottoposti a controllo, tale da determinare un esteso effetto esponenziale che coinvolge i numerosi stakeholder interessati ai risultati gestionali dei vari enti.

La rilevanza numerica dei revisori legali presenti nel territorio nazionale rispetto alla media europea (es. revisori UK 15.543, Francia 14.140, Germania 12.244, Spagna 5.286 – *dati al 2010*), oltre a determinare un maggiore impiego di risorse per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente, ha imposto una profonda rivisitazione delle modalità di accesso al registro con l'obiettivo di portare ad una sensibile contrazione del numero degli iscritti al registro.

L'accesso al registro dei revisori legali è infatti, a normativa vigente, fortemente selettivo e riservato ad un esiguo numero di soggetti (coloro che hanno superato le ultime sessioni di esami sono poche centinaia di soggetti). Non va trascurato inoltre che il necessario allineamento numerico degli iscritti al registro in Italia rispetto alla media europea avrebbe il naturale effetto di ridurre l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma di riferimento, determinando un evidente miglioramento dell'efficacia della vigilanza sui soggetti da parte dell'autorità competente.

Gli interventi in esame si muovono quindi su due diversi piani: il primo di ordine numerico e gestionale dei soggetti iscritti, nell'ottica di ottimizzare la funzione di controllo da parte dell'autorità competente e il secondo di natura qualitativa, perseguendo il miglioramento delle competenze dei soggetti iscritti (per mezzo dell'introduzione dell'obbligo di formazione continua per tutti gli iscritti) ed il puntuale controllo sulla qualità dell'attività di revisione sui bilanci d'esercizio svolta sui revisori legali con incarichi in corso, nonché attraverso l'introduzione di un più dettagliato sistema sanzionatorio.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento, introducendo maggiori presidi rivolti ad elevare la qualità delle attività di revisione legale ed a rafforzare principi di indipendenza, deontologia professionale, obiettività, riservatezza e segreto professionale anche attraverso il conferimento di dettagliati poteri sanzionatori alle autorità competenti, si propone i seguenti obiettivi:

Breve periodo:

- Estensione dell'obbligo di formazione continua a tutti i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali (155.000 soggetti, circa 30.000 dei quali titolari di effettivi incarichi di revisione legale, i soli che sarebbero, pertanto, a normativa vigente, assoggettati agli obblighi di formazione continua e aggiornamento professionale; con la normativa in esame, anche la restante parte sarebbe sottoposto a tale obbligo);
- Integrazione del contenuto della Relazione di revisione (già recepita dal D.lgs. 39/2010);
- Controllo di qualità, basata sull'analisi del rischio, su tutti i soggetti che svolgono attività di revisione legale sui bilanci d'esercizio e sui bilanci consolidati (circa 30.000 soggetti);
- Definizione di linee guida sull'organizzazione interna e del lavoro di revisori legali e delle società di revisione; per quanto riguarda l'organizzazione vale il principio, sancito negli standard professionali introdotti dall'articolo 26 della Direttiva e dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, della proporzionalità (o scalabilità); ciò, implicitamente, tiene conto delle peculiarità dei professionisti persone fisiche e delle società di ridotte dimensioni (sui 155.000 iscritti al registro, le società di medio grande dimensione sono poche decine, mentre sono circa 460 se si includono indipendentemente dalla dimensione),
- Rimodulazione del sistema sanzionatorio correlato all'efficacia dell'effetto dissuasivo e alla situazione finanziaria di chi ha commesso la violazione;
- Maggiore selezione per l'accesso al registro dei revisori;
- Aumento del contributo annuo (che deve coprire i costi relativi alla formazione continua e ai controlli di qualità); tale aumento è anche giustificato, tra le altre ragioni, dall'entità, senza dubbio esigua, dell'attuale contributo (26,50 euro) a fronte di quello richiesto annualmente alle professioni ordinistiche (fino a 300-350, a seconda delle professioni);

Medio/ lungo periodo:

- Riduzione numero degli iscritti ed adeguamento alla media europea per effetto, della maggiore selezione per l'accesso al registro, dei nuovi obblighi relativi alla formazione continua, dell'aumento del contributo annuo, dell'introduzione della sospensione per morosità e della conseguente cancellazione in caso di mancato pagamento del contributo;
- Aumento della qualità delle prestazioni per effetto dell'introduzione di un sistema armonizzato di regole relative all'organizzazione del lavoro, al rafforzamento dei principi di indipendenza e deontologia professionale, della formazione continua e del controllo di qualità sull'attività dei revisori legali da parte dell'autorità competente;
- Maggiore efficacia dell'attività di vigilanza e controllo da parte dell'autorità competente riferita ad un ambito più ristretto di soggetti.
- Miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria;
- Maggiore fiducia degli stakeholders sull'informativa esterna offerta dagli enti sottoposti a revisione legale;
- Maggiore regolarità ed armonizzazione del mercato interno determinata dalle misure rivolte al rafforzamento dell'integrità e dell'efficienza dei bilanci.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di monitorare il conseguimento degli obiettivi sottesi all'intervento normativo in esame riguardano:

- a) Variazione del numero degli iscritti al registro (valutazione del trend);
- b) Numero dei controlli di qualità effettuato dall'autorità competente in ragione d'anno;
- c) Incidenza percentuale dell'adempimento dell'obbligo formativo;
- d) Valutazione degli esiti sul controllo di qualità (raccomandazioni per revisore in rapporto a controlli di qualità conclusi);
- e) Diminuzione dell'evasione contributiva (relativamente al contributo 2016, il mancato pagamento riguarda circa 6300 iscritti);
- f) Valutazione dell'efficacia delle misure sanzionatorie (in termini di variazione dell'incidenza percentuale delle irregolarità in rapporto ai numeri di revisori per periodo temporale);

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Si ritiene che i soggetti destinatari dell'intervento regolatorio possano essere individuati in tre categorie:

a) i professionisti iscritti al registro della revisione legale (circa 155.000 persone fisiche e circa 460 Società di revisione) oltre che soci, amministratori, personale di direzione e dipendenti delle società di revisione qualora non iscritti al registro);

b) le società sottoposte all'obbligo della revisione (ai sensi della normativa vigente, sostanzialmente, tutte le società aventi la forma della società per azioni e le società a responsabilità limitata che superino determinati parametri dimensionali) circa 100.000 soggetti;

c) i soggetti che detengono rapporti finanziari con i soggetti finanziari ed, in generale, tutti i portatori di interessi. Tale categoria, costituisce il macroaggregato più rilevante di soggetti sul quale si riflette indirettamente il beneficio sociale del miglioramento della qualità dell'attività di revisione. La quantificazione degli effetti indotti non può, in questo caso, prescindere dalla valutazione della rilevanza per il mercato e dalla eventuale diffusione dei relativi titoli dell'ente al quale fa riferimento l'informativa finanziaria che, come nel caso delle società quotate, è rivolta a numerosi portatori di interessi.

L'estensione dell'impatto su tale macrocategoria, tenuto conto delle difficoltà della stima, va vista nel più ampio ambito di interventi strutturali e di sistema che contribuiscono nell'insieme a migliorare il funzionamento del mercato.

SEZIONE II – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Le procedure di consultazione sulle problematiche poste dal recepimento della direttiva e sugli auspici delle diverse tipologie di destinatari della normativa hanno riguardato due categorie: a) gli enti pubblici che sono interessati alla vigilanza sui soggetti revisionati e quindi, direttamente o indirettamente, sui relativi revisori legali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS); b) i rappresentanti di soggetti privati che svolgono l'attività professionale (ancorché organizzati in enti pubblici, come nel caso del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Sono stati invitati formalmente a esprimersi, anche attraverso

riunioni e incontri, i soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/9/2014 con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali - INRL per la predisposizione dei principi professionali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto), l'Unioncamere, Confindustria, Assonime, Confcommercio, Confapi e altri soggetti rappresentativi di attività economiche svolte in forma di società di capitali. È stata altresì invitata ad esprimersi anche Borsa italiana s.p.a. Hanno dato seguito positivo al suddetto invito il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi, Unioncamere e Assonime. Agli interlocutori disponibili a fornire suggerimenti e spunti per l'attività di predisposizione, sono stati rappresentate, anche con documenti sintetici e soprattutto in riunioni bilaterali, le principali problematiche scaturenti dal recepimento e in particolare, dal confronto tra obiettivo della direttiva e vincoli dell'Amministrazione in termini di risorse, rispetto dell'indipendenza e contenimento degli oneri per i destinatari. Da parte dei soggetti consultati, l'Amministrazione ha potuto esaminare i documenti trasmessi – in modo più o meno ufficiale - nei quali sono sintetizzate le posizioni dei rappresentanti. Si evidenzia che nel mercato dei servizi di revisione operano sostanzialmente poche tipologie di soggetti, con provenienza e formazione differente, ma tutti tesi alla competizione nei riguardi dei medesimi clienti. Tale caratteristica si è decisamente accentuata quanto il decreto legislativo 39 del 2001 ha reso possibile per qualsiasi professionista persona fisica o giuridica iscritto al registro lo svolgimento di incarichi di revisione di qualsiasi tipo, anche presso enti di interesse pubblico. Ciò spiega il carattere spesso contrapposto delle osservazioni formulate e delle richieste presentate. A titolo di esempio, si cita il controllo della qualità, attività alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze non può fare fronte con il proprio personale e deve necessariamente avvalersi di professionisti sufficientemente qualificati. Al riguardo, si è registrato il contrasto fra i rappresentanti dei singoli professionisti, che hanno evidenziato l'opportunità di un controllo sostanzialmente "peer to peer", cioè da professionista su professionista, e rappresentanti delle grandi società di revisione, che disponendo di collaboratori, soci e personale altamente specializzato, hanno rappresentato la necessità di parametri e requisiti di qualificazione estremamente elevati (ciò che escluderebbe il professionista medio). Nello schema di provvedimento in esame, si è cercato di individuare un punto di equilibrio fra posizioni contrastanti, tenendo in considerazione le verosimili reazioni della domanda e dell'offerta dei servizi di revisione, nonché le finalità della direttiva europea, tra le quali la salvaguardia dell'indipendenza e di una elevata capacità professionale. In merito all'esempio citato, si è cercato di individuare una soglia di esperienza professionale (almeno cinque anni continuativi) nella revisione che garantisse un minimo di capacità senza restringere tale scelta soltanto ai soggetti altamente specializzati che collaborano con le grandi società di revisione. Per quanto riguarda la seconda categoria di destinatari, ovvero i soggetti revisionati, contrariamente alle aspettative, non è stata evidenziata una particolare avversità ad un più elevato rigore della attività di

revisione legale. In altre parole, anche i rappresentanti dei soggetti revisionati - che pure ne sopportano i costi - sembrano essere particolarmente consapevoli degli effetti positivi di una revisione legale condotta correttamente e in modo efficace. Tali effetti consistono principalmente nel contributo alla costruzione di un rapporto di fiducia per esempio con le banche o comunque con i creditori. All'opinione finale del revisore sul bilancio, in conclusione, è assegnato un valore informativo sul mercato dei crediti, dei finanziamenti, etc. che, in effetti, risponde proprio alla finalità della revisione legale.

SEZIONE III -Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La valutazione dell'opzione di non intervento va considerata distintamente con riferimento alla direttiva ovvero al regolamento 537/2014, che accompagna la direttiva in esame e, evidentemente, ha effetti diretti nell'ordinamento, tranne quegli effetti che sono condizionati all'esercizio delle opzioni in esso previste. In tal caso, il non intervento consente alle disposizioni del regolamento di essere applicabili nella forma di base. Inoltre, poiché la legge di delegazione europea 2014 del 9 luglio 2014, n. 114, non contiene espressamente apposita delega al riguardo, con lo schema di provvedimento non è stata esercitata nessuna delle facoltà che sono consentite dal regolamento 537/2014. Coerentemente, si è evitato di intervenire in materia di durata massima del mandato del revisore e di comunicazione tra revisori e Autorità di vigilanza.

Riguardo alla direttiva, si è ritenuto che la normativa nazionale dovesse in ogni caso adeguarsi alle nuove istanze promosse dal legislatore europeo al fine di non recare un inevitabile pregiudizio al regolare funzionamento dei mercati e di uniformare la qualità dell'attività di revisione legale agli standards europei.

Il mancato intervento inoltre non avrebbe consentito di conseguire gli obiettivi indicati nella sezione I che risultano funzionali al raggiungimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Pertanto, il "non intervento" appare un'opzione inadeguata e non percorribile in quanto tale soluzione si porrebbe in contrasto con la realizzazione degli obiettivi sottesi alla riforma europea della revisione legale dei conti. Ciò si giustifica in relazione al fatto che la direttiva 2014/56/UE introduce modifiche che incidono profondamente sull'assetto precedente - il rafforzamento dei principi di obiettività ed indipendenza, disposizioni in merito alla preparazione e all'organizzazione del lavoro di revisione, il concetto di "scetticismo professionale", l'introduzione, nei controlli di qualità, di un modello di analisi del rischio nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, il principio di proporzionalità dei controlli rispetto alla complessità e alla dimensione dell'ente revisionato, e così via - con la conseguente

violazione del diritto comunitario ed il rischio di attivare procedimenti di infrazione. In secondo luogo, occorre considerare che dal 17 giugno 2016, termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri, decorreranno contestualmente le disposizioni contenute nel Regolamento n. 537/2014, che per particolari categorie di imprese detta disposizioni “aggiuntive” rispetto al regime ordinario previsto in direttiva. Il tempestivo e puntuale recepimento della direttiva in parola costituisce, dunque, un presupposto essenziale per la corretta attuazione del Regolamento europeo.

SEZIONE IV – Opzioni alternative all’intervento regolatorio

Sono state valutate opzioni alternative all’intervento normativo proposto. Tuttavia, l’adozione di un decreto legislativo di modifica delle disposizioni vigenti in materia (D.lgs. 39/2010) è sembrato inevitabile, dal momento che la direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE recepita dal citato D.lgs. 39/2010, detta disposizioni sull’esercizio dei poteri di vigilanza che necessariamente debbono essere recepite con normativa di grado primario: si veda ad esempio la distribuzione di competenze a secondo del ricorrere della natura di ente di interesse pubblico del soggetto revisionato (in Italia si hanno due distinte autorità competenti: Ministero dell’economia e delle finanze e Consob, rispettivamente relativamente ai revisori legali che non hanno incarichi presso enti di interesse pubblico e revisori legali che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico). Pertanto l’intervento di modifica della vigente normativa è stato considerato la soluzione migliore per raccogliere ed aggiornare le nuove disposizioni sulla revisione legale dei conti.

Anche a seguito degli incontri segnalati nella sezione II è stato valutato che l’intervento normativo proposto era l’unico in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Non sono emerse soluzioni alternative, anche alla luce della delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.114 (legge di delegazione europea 2014) indicata in premessa, che autorizza il Governo a recepire la direttiva 2014/56/UE in modo espresso e senza alcun margine di discrezionalità in ordine allo strumento da adottare.

SEZIONE V – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi dell’impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Premesso che l'intervento regolatorio costituisce una necessità non eludibile, è evidente che ad una normativa più complessa sono connessi, in qualche misura, oneri sia per destinatari diretti e indiretti che per l'Autorità pubblica cui sono demandati compiti di vigilanza.

Come rappresentato nella Sezione I - lettera D) i destinatari diretti del provvedimento in esame risultano circoscritti a due categorie di soggetti:

- 1) I revisori iscritti nel registro (155.000 iscritti di cui circa 30.000 che hanno dichiarato di avere incarichi in corso);
- 2) Le società di revisione (circa 460) prevalentemente di piccola dimensione (circa il 90% ha meno di 10 dipendenti) e solamente quattro con un numero di dipendenti superiore a 100.

L'impianto regolatorio si riproduce poi specularmente sull'attività di revisione legale sui bilanci di esercizio e consolidati svolta dai soggetti sopra indicati ed effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice civile e dal provvedimento in esame relativamente a circa 100.000 società e circa 1.500 enti di interesse pubblico.

I benefici per i destinatari diretti e indiretti vanno misurati in termini di maggiore qualità dei servizi resi e competitività che viene assicurata attraverso l'introduzione di specifiche misure volte a rafforzare l'indipendenza del revisione legale, a rendere più professionalizzante il tirocinio e ad estendere l'obbligo della formazione continua.

Per avere un'evidenza empirica dei benefici attesi in termini di miglioramento della qualità dei servizi resi dai revisori legali risulterà fondamentale tracciare un preciso set di indicatori basati sull'esito dei controlli di qualità svolti dalle amministrazioni vigilanti (Ministero economia e finanze e Consob) che costantemente monitorato permetterà di effettuare interventi correttivi mirati al raggiungimento del risultato.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari indiretti, si richiama, sullo sfondo della configurazione macroeconomica e di sistema, il più efficiente funzionamento del mercato interno insieme ai conseguenti vantaggi collettivi (quale obiettivo di medio/lungo termine).

Questo ultimo obiettivo è direttamente correlato alla manovra di natura economico - strutturale richiesta dalla Commissione europea ed evidenziata nel "libro verde" del 13 ottobre 2010 quale contributo degli Stati

Membri al rafforzamento, attraverso un maggiore presidio sull'attività di controllo della veridicità e correttezza dei bilanci d'esercizio degli enti sottoposti a revisione, alla stabilizzazione del sistema finanziario.

In particolare, è da segnalare che, contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento in esame di recepimento della Direttiva 2014/56/CE, risulterà vigente anche il Regolamento europeo 537/2014 che introduce nuove e più rigorose misure rivolte a migliorare l'integrità, l'indipendenza, l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità dei revisori legali e delle società di revisione che effettuano la revisione sui bilanci degli enti di interesse pubblico.

Il testo del provvedimento a tale riguardo si muove in coerenza con la richiesta di un più elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori ed introduce un sistema organico di interventi che, ridisegnando la definizione di "enti di interesse pubblico", dà vita ad un nuovo insieme di soggetti sottoposti ad un regime "rafforzato": gli "enti a regime intermedio".

Questa nuova configurazione, che si allinea alla scelta di altri paesi europei, quali la Francia, la Slovenia, la Svezia e gli UK, consente all'autorità vigilante (la Consob) di modulare gli interventi di vigilanza e controllo con un diverso approccio a seconda che si tratti di enti di interesse pubblico (circa 1000 enti tra Banche, Società quotate e imprese di assicurazione - sottoposti alla disciplina rigorosa del Regolamento 537/2014) o di enti sottoposti a regime intermedio (circa 500 enti di minore rilievo tra cui società di intermediazione finanziaria, società di gestione del risparmio, istituti di pagamento) con un evidente effetto di miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa proiettata in una prospettiva macroeconomica di ottimizzazione del funzionamento del mercato interno.

Riguardo alle disposizioni introdotte che attengono più propriamente ai poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sui revisori che hanno incarichi in enti diversi da enti di interesse pubblico o enti a regime intermedio (circa 155.000 soggetti) gli interventi sono rivolti al raggiungimento di obiettivi a breve termine tesi a ridurre il consistente numero degli iscritti (attraverso una maggiore selezione per l'accesso al registro, dei nuovi obblighi relativi alla formazione continua, dell'aumento del contributo annuo) e a razionalizzare i processi di acquisizione e gestione dei dati (circa 430.000 dati), con evidenti vantaggi in termini di economie di gestione.

Sinteticamente, gli aggravii in termini di oneri amministrativi e adempimenti a carichi dei destinatari riguardano:

- la distinzione tra una sezione A e una sezione B del registro, che sostituisce la distinzione tra revisori attivi e inattivi, ponendo un obbligo formativo a carico di tutti gli iscritti e non soltanto in capo a quelli che sono titolari di incarichi di revisione; si evidenzia, tuttavia, che l'assoggettamento della generalità degli iscritti agli obblighi di formazione continua elimina la ragione di un apposito percorso di

qualificazione per il passaggio dalla sezione inattivi (quella di chi non detiene incarichi di revisione) a quella attivi (quelle che include chi detiene incarichi); la logica del cambiamento è determinata dalla necessità che l'iscritto al registro (persona fisica) sia comunque aggiornato ed in ogni momento idoneo ad accettare un incarico, poiché è l'iscrizione al registro che abilita all'esercizio della professione e non la pregressa titolarità di incarichi; si evidenzia che il mancato adempimento agli obblighi formativi è passibile di sanzioni; tenuto conto poi che attualmente non è stata ancora data attuazione alle vigenti previsioni in materia di formazione continua, è difficile misurare l'impatto della nuova regola, anche con eventuali indicatori; in ogni caso, tenuto conto che l'obbligo in discorso discende dalla direttiva e non dal presente provvedimento di recepimento, sarà opportuno, una volta che le disposizioni in esame saranno attuate, rilevare la percentuale di inadempimento ai relativi obblighi, per affinare eventualmente il sistema ed adattarlo alle eventuali esigenze operative che emergessero; infine, si evidenzia che al fine di contenere gli oneri complessivi a carico degli iscritti al registro della revisione legale, è prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi che fossero acquisiti presso un albo professionale, qualora il revisore fosse iscritto anche in esso e sempreché le materie e i corsi seguiti riguardino comunque la revisione legale o materie affini; dal punto di vista qualitativo, una stima non può non richiamare ancora il rapporto tra numero di revisori che effettivamente sono titolari di incarichi di revisione (circa 30.000) e revisori privi di tali incarichi (i restanti); si evince, di conseguenza, che a un numero di circa 120.000 professionisti sarebbe richiesto, qualora non intendessero rinunciare alla permanenza nel registro, di sottoporsi all'aggiornamento professionale; detti numerosi non sarebbero necessariamente significativo dal punto di vista della connessa spesa, tenuto conto che risulta che la formazione professionale, per tutte le categorie, è spesso gratuita e comunque offerta con ampia varietà di prezzi; sarebbe invece significativo dal punto di vista culturale, tenuto conto che, a differenza degli altri paesi europei, non è ancora sufficientemente diffusa l'idea della specificità delle attività di controllo e l'autonomia, tecnica, professionale e anche scientifica, che oramai caratterizza le sottostanti discipline;

- un più ampio contenuto informativo del registro, rispetto alle attuali previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; tale ampliamento, sebbene in larga parte demandato alla regolamentazione di attuazione, è necessario in funzione di una vigilanza più stringente sia in merito alla posizione dei singoli iscritti che in merito agli incarichi detenuti e al relativo svolgimento; in ogni caso, anche in questo caso si è cercato di contenere l'onere sui soggetti controllati (in termini di debito informativo verso il Ministero dell'economia e delle finanze e verso il registro) prevedendo con la norma primaria che i dati nella disponibilità di altre pubbliche Amministrazioni o di enti che svolgono funzioni nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni possano essere acquisiti direttamente, in linea con il principio generale vigente in materia di documentazione amministrativa secondo il quale la pubblica Amministrazione non può richiedere documenti al soggetto privato qualora gli stessi siano detenuti da

altre pubbliche Amministrazioni; al riguardo, si stima che al registro della revisione, con particolare riguardo alle esigenze di elaborare una analisi del rischio finalizzata allo svolgimento dei controlli di qualità, dovrebbero essere aggiunti circa sei-sette campi informativi. In altri termini, tra le circa 20 venti diverse tipologie di informazione che possono contribuire ad individuare i revisori maggiormente caratterizzati dal rischio (di non condurre una attività di controllo sufficientemente rigorosa), circa sei o sette (da individuare successivamente in via regolamentare) sono necessarie per pianificare i controlli di qualità in conformità alla Direttiva; ciò non significa che agli iscritti sarà richiesto di fornire altrettanti dati all'Amministrazione che tiene il registro, poiché, in ragione del principio della collaborazione tra enti pubblici specificatamente previsto nello schema in esame e di quello che vieta di chiedere dati o documenti già in possesso di altre pubbliche Amministrazioni, si prevede che il debito informativo non accrescerà che in misura marginale;

- in materia di tirocinio, si pone il limite massimo di 3 tirocinanti per ogni revisore persona fisica; tale limite tende ad assicurare la serietà del tirocinio e a impedire che il candidato alla iscrizione al registro possa essere considerato come risorsa destinata a una generica collaborazione presso gli studi professionali; tale regola, che potrebbe essere considerata una limitazione ai professionisti che abitualmente accettano un numero elevato di tirocinanti, tende in realtà a tutelare il tirocinante stesso, insieme a una più rigorosa disciplina di tutto il tirocinio, affinché il periodo trascorso nello studio professionale possa essere effettivamente proficuo; un indicatore utile a valutare i possibili vantaggi di tale disposizione può essere il numero di relazioni annuali e finali di tirocinio, che, trasmesse agli uffici competenti e alla Commissione centrale per i revisori legali di cui all'articolo 43 del vigente decreto legislativo, lasciassero emergere l'inadeguatezza e la mancata pertinenze delle attività svolte durante il tirocinio,

- tra gli oneri che possono configurarsi in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni del presente schema di provvedimento, occorre menzionare l'inevitabile incremento del contributo annuale, attualmente determinato annualmente nella misura di 26,50 euro, sulla base della misura già stabilita in passato e rimasta immutata; le ragioni che richiedono l'incremento del contributo sono: l'intensificata attività di vigilanza; la previsione che il relativo costo deve gravare sugli iscritti; la necessità di retribuire i collaboratori incaricati dello svolgimento dei controlli della qualità delle revisioni contabili; si ritiene che i margini di possibile incremento del contributo possono essere fino a circa dieci volte l'importo attualmente richiesto, tenuto conto delle quote medie richieste annualmente dagli ordini professionali, ciò che consentirebbe di coprire senza difficoltà tutti i costi della vigilanza; è tuttavia da attendersi, in ragione di una certa elasticità delle richieste di iscrizione al registro, una riduzione degli iscritti; tale verosimile riduzione, tuttavia, è in linea con l'obiettivo di qualificare l'iscrizione al registro, restringerla a coloro che effettivamente svolgono incarichi di revisione e ottengono introiti effettivi da detta attività.

I vantaggi dell'intervento regolatorio possono essere riassunti come segue:

- la maggiore affidabilità dei giudizi sui bilanci di esercizio e consolidati sottoposti a revisione; le carenze ad oggi registrate sono dovute infatti all'insufficiente applicazione degli standard professionali (ISA – Italia), seppure obbligatori; al mancato aggiornamento; all'utilizzo di procedure di revisione non aggiornate e non in linea con la pratica più qualificata. Il complesso delle previsioni introdotte con il provvedimento in discorso persegue proprio la maggiore affidabilità dei giudizi sui bilanci; i benefici economici di tale maggiore affidabilità sono evidenti e si riflettono in tutti gli aspetti dell'economia e del sistema finanziario nazionale: risparmio, credito, sviluppo e stabilità dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda la categoria professionale in esame, l'intervento di regolamentazione tende a richiedere una maggiore specializzazione da parte degli iscritti al registro e di conseguenza l'omogeneizzazione dei servizi prestati. Si ritiene che tale omogeneizzazione sia fonte di innumerevoli benefici, rispettivamente: a) per gli iscritti al registro, che accedono a maggiori opportunità professionali e di reddito; b) per i soggetti revisionati, per i quali la sottoscrizione della relazione di revisione sui relativi bilanci costituirebbe già di per sé garanzia di correttezza della continuità aziendale; c) per l'intera economia, in ragione dei positivi effetti che la trasparenza, veridicità e leggibilità dei documenti contabili produrrebbe anche in termini di riduzione dei rischi di default (che, come noto, incide sul costo del credito, nelle sue varie forme).

Occorre, poi, evidenziare ulteriori vantaggi connessi all'intervento regolamentare a carico dei soggetti vigilati, anche in termini di riduzione degli adempimenti e dei connessi oneri amministrativi:

- riguardo alla distinzione tra sezione A e sezione B di cui all'articolo 8 dello schema di provvedimento, si sottolinea che l'individuazione dei soggetti che popolano l'una o l'altra sezione avverrebbe sulla base dell'incrocio con altre banche dati pubbliche esistenti. In altri termini, se nel sistema previgente i revisori erano tenuti a comunicare tempestivamente al Registro tutti gli incarichi di revisione in essere, nonché quelli scaduti o cessati anticipatamente, nel nuovo assetto non sarà più richiesta la comunicazione di tali dati, già disponibili, o facilmente rintracciabili, presso altre Pubbliche Amministrazioni che ricevono analoghe comunicazioni dalle società sottoposte a revisione. Ciò consente (a) una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, evitando che la Pubblica Amministrazione riceva le medesime informazioni da interlocutori diversi, trovandosi a gestire dati duplicati e, almeno potenzialmente, non allineati; (b) la riduzione degli oneri amministrativi complessivamente posti a carico dei revisori legali e delle società di revisione legale.
- Quanto, invece, all'introduzione della casella di Posta Elettronica Certificata tra i dati di pertinenza del Registro, deve evidenziarsi, da un lato, che l'impatto di tale ampliamento è limitato ai revisori non ordinistici, posto che gli iscritti in altri Albi o registri professionali (ad esempio i dottori commercialisti, che da soli costituiscono circa i due terzi dei soggetti complessivamente iscritti al Registro), nonché le

società di revisione, sono già tenute a legislazione vigente a dotarsi di una casella PEC in forza in forza dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Dall'altro lato, la generalizzazione di tale obbligo consente, a regime, rilevanti economie di gestione, che si riflettono sul contributo di iscrizione, in quanto tutte le comunicazioni tra il soggetto incaricato della tenuta del Registro ed i revisori legali iscritti potranno essere effettuate, con pieno valore legale, in modalità elettronica. Per una stima dei possibili risparmi, basti pensare che solo l'invio al domicilio indicato da ciascun revisore dei bollettini cartacei per il pagamento del contributo annuale di iscrizione, comporta oneri per circa 130.000 euro/anno (0,85 cent € x 155.000 iscritti), a carico dell'Amministrazione ma ribaltati sugli iscritti a valere sulla contribuzione. Ulteriori risparmi possono, poi scaturire dagli scambi di corrispondenza inerenti la tenuta del Registro, sempre possibili mediante PEC. Utilizzando la modalità elettronica in luogo della tradizionale raccomandata A/R, si stima si possano generare risparmi, in forma aggregata, pari almeno ad € 80.000, tenuto conto, tra l'altro, delle richieste di attestati di iscrizione al Registro (3.279 le istanze pervenute nel 2015), delle richieste di integrazione documentale rivolte ai revisori per procedimenti vari connessi la tenuta del Registro (iscrizioni, cancellazioni, modifiche di *status* o del contenuto informativo, circa 3.500 pratiche cartacee lavorate nel 2015), dei solleciti di pagamento relativi ai revisori che hanno omesso almeno un contributo annuale (circa 18.000 revisori morosi per annualità anteriori al 2016).

Infine, l'opzione prescelta avrebbe il vantaggio di delineare direttamente attraverso la normativa primaria il disegno fondamentale del procedimento sanzionatorio – il quale attualmente non poggia su solide basi di normativa primaria – con il vantaggio di garantire certezza e obiettività nell'accertamento e nella erogazione delle sanzioni.

I vantaggi collettivi netti derivanti dal nuovo assetto devono essere valutati anche alla luce degli obiettivi di breve e di medio-lungo periodo che l'intervento regolativo si propone di realizzare, puntualmente indicati nella sezione I, lett. B), con particolare riferimento alla rimodulazione dei contributi, alla probabile riduzione del numero complessivo di iscritti, maggiormente formati e soggetti a controlli di qualità periodici, ed in definitiva alla formazione di un corpo di revisori contabili più omogeneo ed in grado di fornire prestazioni professionali di grado qualitativamente elevato. Ciò determina, sul sistema economico, un miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria e maggiore fiducia degli stakeholders sull'informativa esterna offerta dagli enti sottoposti a revisione legale. Gli indicatori proposti consentiranno, ex post, di misurare e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Si ritiene che le modifiche alla regolamentazione vigente apportata dal presente schema di provvedimento non siano tali da presentare effetti rilevanti sulla generalità delle micro, piccole e medie imprese. Occorre innanzitutto distinguere tra imprese di revisione e imprese revisionate. Rispetto alle prime un aggravio di oneri aggiuntivi derivano piuttosto dalle disposizioni della direttiva europea più che dal presente provvedimento e pertanto sfuggono pressoché completamente all'iniziativa del legislatore delegato. Il caso più significativo riguarda l'espressa menzione da parte dell'articolo 26 della direttiva dei principi internazionali di revisione (ISA) e dei principi sul controllo della qualità interna (ISQC1), che diventano obbligatori per le imprese di revisione (nonché per i singoli revisori e gli studi associati, sebbene in misura proporzionale e commisurata alla complessità organizzativa). Si tratta certamente di un onere, benché ineludibile, sotto un duplice profilo: quello dell'obbligo di conformare la propria organizzazione alle prescrizioni sul controllo della qualità interna e quello di assoggettarsi a una serie di controlli da parte delle Autorità vigilanti sull'effettivo recepimento di tali prescrizioni. Anche in questo caso, tuttavia, occorre sottolineare che non soltanto si tratta di recepire obblighi posti dalla normativa europea, ma anche di perseguire un incremento della qualità negli incarichi di revisione.

Rispetto alle imprese revisionate, si rappresenta, come accennato, che la riforma della revisione legale introdotta con la direttiva 2014/56/UE non sembra avere suscitato né particolari preoccupazioni né opposizioni dal mondo dei soggetti sottoposti all'obbligo di revisione. In effetti, non si operano particolari stravolgimenti dell'assetto esistente. In primo luogo, in merito all'ambito soggettivo dell'obbligo di revisione, il legislatore delegato di cui al decreto legislativo 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci, aveva già compiuto precise scelte in merito alla relativa estensione dell'obbligo della revisione legale alle piccole imprese, che non è sembrato opportuno rimettere in discussione dopo appena un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. In particolare, l'assetto vigente, risultante dal provvedimento richiamato, ha confermato l'obbligatorietà della revisione legale per le società di capitale che avessero la forma della società per azioni, indipendentemente dalle soglie dimensionali, mentre ha consentito una discrezionalità di scelta alle società di capitali che avessero la forma della società a responsabilità limitata qualora si mantenessero al di sotto dei parametri dimensionali individuati in base alla normativa europea. La normativa in esame appare comunque compatibile con il regime della direttiva 2014/34/UE nella misura in cui si considera la possibilità della trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata quale strumento idoneo per poter effettivamente scegliere se essere assoggettati o meno alla revisione legale nel caso in cui non si superassero i parametri dimensionali richiesti per l'insorgere dell'obbligo della revisione. L'assetto è stato ritenuto soddisfacente dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e convincente dal punto di vista degli oneri gravanti sulle piccole imprese. La conseguente scelta di non

stravolgere tale assetto spiega verosimilmente l'assenza di contestazioni e interesse da parte dei rappresentanti delle piccole imprese.

È opportuno, infine, evidenziare che la direttiva 2014/56/UE, che il presente schema di decreto legislativo intende recepire, non incide sul perimetro delle società sottoposte a revisione, ma si limita a disciplinare i requisiti minimi di abilitazione all'esercizio della funzione di revisione e le modalità di svolgimento del controllo legale dei conti, queste ultime applicabili, peraltro, in modo scalabile e proporzionato alla dimensione e alla complessità dell'ente sottoposto a revisione. La normativa di recepimento, pertanto, non modifica le disposizioni del codice civile che definiscono l'ambito soggettivo di applicazione della revisione legale dei conti, che resta sostanzialmente disciplinato dall'articolo 2409-bis c.c. per le società per azioni e dall'articolo 2477 c.c. per le società a responsabilità limitata, restando per queste ultime confermate le esenzioni già previste per le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (salvo che la stessa società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o non controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti).

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Con l'istituzione del registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.lgs. 39/2010 e l'individuazione, prevista nell'art. 7 del medesimo decreto, del contenuto informativo dello stesso, si è resa necessaria un'imponente attività di raccolta dati da parte del soggetto incaricato alla tenuta del registro (Ministero dell'economia e delle finanze) riferibili in gran parte agli incarichi di revisione legale svolti dai soggetti iscritti e dai corrispettivi riscossi.

Come già illustrato al punto A) della presente sezione, l'intervento normativo proposto tende a decongestionare l'amministrazione competente alla raccolta dei dati e i soggetti coinvolti all'aggiornamento degli stessi (155.000 revisori di cui circa 30.000 con incarichi attivi dichiarati) dall'oneroso compito rispettivamente di raccolta puntuale ed inserimento delle modifiche (anagrafiche e relative agli incarichi) attraverso l'istituzione di una piattaforma di interscambio di dati con i soggetti pubblici che detengono istituzionalmente le informazioni ritenute di interesse.

A fronte di un intervento che tende a ridurre l'impatto sugli utenti dell'aggiornamento dei dati, di contro il maggiore onere informativo richiesto ai soggetti coinvolti) che riguarda nell'immediato la comunicazione obbligatoria dell'indirizzo Pec) è giustificato dalla necessità di istituire un canale comunicativo meno

oneroso per il Ministero dell'economia e delle finanze e per gli stessi iscritti, ed in grado di veicolare con maggiore efficacia la corrispondenza tra i soggetti interessati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

I fattori suscettibili di incidere in modo significativo sui prevedibili – se e in quanto prevedibili – effetti della regolamentazione sono riconducibili ai menzionati caratteri che descrivono la popolazione dei revisori in Italia, popolazione connotata da tratti peculiari rispetto ai restanti Stati Membri. Infatti:

- in Italia, i revisori legali sono circa 155.000, a fronte di un numero di circa 15.000 nei paesi di pari importanza economica;
- una larga parte degli iscritti non svolge incarichi di revisione legale, ma incarichi di altro tipo (consulenza aziendale, assistenza fiscale);
- una larga parte, pur risultando iscritta nel registro per il favore della legislazione passata, non possiede di fatti adeguate qualificazioni professionali né in materia di revisione legale né in materie affini; prova tale situazione lo stato di scarsa conoscenza dei principi internazionali di revisione, la cui applicazione è obbligatoria nello svolgimento degli incarichi di revisione per espressa previsione della direttiva europea e la cui emanazione in Italia è stata assicurata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014; al riguardo gli uffici competenti hanno avuto modo di constatare la scarsissima diffusione di questo strumento professionale pur obbligatorio tra li operatori;
- culturalmente, esiste una altrettanto scarsa consapevolezza sul ruolo, compiti e disciplina del revisore legale; si è accertata una frequente confusione, anche e soprattutto tra gli iscritti al registro, tra compiti del revisore legale e compiti del componente del collegio sindacale di società, tra principi internazionali di revisione e principi contabili internazionali e tra enti di interesse pubblico e ente pubblico. Detta situazione dovrebbe essere giudicata maggiormente grave qualora si consideri che gli incarichi di revisione esterna presso un ente di interesse pubblico possono essere svolti anche dalla semplice persona fisica e non più necessariamente, da persone giuridiche iscritte all'Albo speciale tenuto da Consob come anteriormente alla emanazione del decreto legislativo n. 39 del 2010.

È evidente che l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea rende meno tollerabile detta situazione. In altre parole uno dei compiti impliciti dell'Autorità vigilante è quello di garantire che

l'iscrizione al registro equivalga effettivamente a preparazione, qualificazione e aggiornamento professionale nell'ambito della revisione. A questo fine dovrebbero certamente contribuire gli strumenti messi a punto nel provvedimento di recepimento della direttiva quali il controllo della qualità, la formazione continua e un contributo tendenzialmente più elevato dell'attuale. È possibile che una quota anche notevole degli iscritti non accetti immediatamente il cambiamento di regime; tuttavia tale cambiamento è indispensabile per conseguire tre distinti obiettivi: a) l'adeguamento sostanziale agli obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea; b) il perseguimento, anche in Italia, di una attività di revisione legale caratterizzata da efficacia ed effettivamente volta alla tutela della stabilità sui mercati finanziari; c) la riduzione dei costi amministrativi; infatti, oggi, una larga parte della spesa sostenuta per la gestione del registro riguarda situazioni e vicende di soggetti che non esercitano di fatto la revisione legale.

SEZIONE VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'affidabilità della informazione finanziaria cui tende la revisione dei bilanci è già di per sé fattore di tutela di mercati competitivi, in relazione ai quali sono ridotte le asimmetrie di informazione tra imprese e altri soggetti privati. Per quanto riguarda il mercato dei servizi di revisione legale, l'innovazione in termini di concorrenza ha già caratterizzato la riforma di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, in virtù della quale l'iscritto, anche se persona fisica, può diventare titolare di qualsiasi incarico di revisione, anche presso banche, quotate o assicurazioni. Ovviamente, il perseguimento di più elevati livelli di qualificazione degli iscritti dovrebbe rendere tale possibilità non soltanto teorica, in quanto prevista giuridicamente, ma anche concreta ed effettiva, in quanto l'iscritto tendenzialmente avrà le capacità necessarie a svolgere incarichi di revisione sia semplici che complessi.

In generale, comunque, la valutazione degli effetti concorrenziali – o anticoncorrenziali – deve tenere conto della finalità della riforma della revisione varata dall'Unione Europea: mentre specifiche disposizioni volte a favorire la concorrenza (per esempio il c.d. joint audit, la rotazione obbligatoria, la procedura di selezione per la scelta del revisore, etc.) caratterizzano il contestuale Regolamento (UE) 537/2014 – immediatamente applicabile e estraneo all'intervento di regolamentazione in esame – le finalità della Direttiva non sono dirette, di per sé, all'ampiamento della concorrenza, ma a conseguire più elevate garanzie di professionalità in capo agli operatori.

Occorre, poi, evidenziare l'influenza, almeno potenziale, di tale normativa sul mercato dei servizi professionali. In generale, sotto questo profilo, la normativa di recepimento non sembra incidere

significativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, essendo sostanzialmente inalterati i meccanismi di conferimento / revoca dell'incarico, la durata dello stesso ed i soggetti legittimati ad esercitare la revisione contabile, che trovano riferimento in parti del decreto legislativo 30 del 2010 non modificate dalla nuova disciplina.

La normativa in parola incide, poi, in modo pressoché trascurabile sulla domanda dei servizi di revisione da parte delle società assoggettate a tale obbligo. La platea dei soggetti destinatari degli obblighi di revisione contabile (sostanzialmente riconducibili alle Spa, alle Sapa e, a certe condizioni, alle Srl) è infatti definita dal codice civile e non è modificata dallo schema di recepimento in parola. Si ritiene, pertanto, che non vi siano impatti significativi sul numero delle imprese-clienti e, di conseguenza, sull'ammontare degli incarichi di revisione legale conferiti annualmente da tali imprese. Anche dal lato dell'offerta l'impatto della nuova normativa sulle possibilità competitive dei fornitori di servizi di revisione (persone fisiche e società) appare poco significativo e trascurabile. Infatti, la maggiore qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività professionale, a seguito in particolare dell'introduzione di corposo nucleo di regole di indipendenza e dei principi di revisione, unitamente al possibile incremento dei contributi e l'inasprimento del regime sanzionatorio, potrebbe ragionevolmente determinare una complessiva riduzione del numero di iscritti, senza tuttavia un effetto di redistribuzione degli incarichi, in conseguenza del fatto che le evidenze storiche dimostrano che la maggior parte degli iscritti risultano privi di incarichi di revisione legale e, in molti casi, non hanno mai esercitato la professione.

Deve, poi, osservarsi che la normativa in parola non si propone di introdurre restrizioni all'accesso, diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente, o alle possibilità competitive dei prestatori dei servizi di revisione. Trattasi, pur sempre, di attività non libera nell'esercizio ma riservata ad una specifica categoria professionale, quella dei revisori legali, in possesso di particolari capacità e conoscenze tecnico-professionali che trovano puntuale riferimento già nella precedente direttiva 2006/43/CE.

Infine, se da un lato la normativa di recepimento non sembra incidere significativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, è invece ipotizzabile che il provvedimento possa favorevolmente incidere sul piano della competitività del Paese, aumentando il grado di fiducia nella credibilità dei bilanci delle aziende obbligate alla revisione. Ciò contribuisce, tra

l'altro, a prevenire il rischio di crisi finanziarie sistemiche e, indirettamente, a ridurre il costo del credito per le imprese soggette al controllo legale dei conti, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che avrebbero, altrimenti, maggiori difficoltà ad accedere al credito bancario e a fonti di finanziamento esterne.

SEZIONE VII – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono quelli tipici dell'attuazione del diritto dell'Unione Europea: le istituzioni europee competenti, le Amministrazioni che hanno partecipato al processo ascendente di formazione della normativa europea (Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto di CONSOB e, in misura più limitata, della Banca d'Italia), le Amministrazioni competenti nell'esercizio della attività pre-legislativa ai fini dell'esercizio della delega. Per quanto riguarda la partecipazione alla fase ascendente di predisposizione della normativa europea che origina la regolamentazione in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto titolare delle competenze in materia, è stato regolarmente convocato alle partecipazioni degli organi dell'Unione Europea dalla Rappresentanza Permanente italiana. Una volta adottata la Direttiva, i medesimi funzionari hanno partecipato ad apposite riunioni indette dalla Commissione Europea aventi ad oggetto il coordinamento degli interventi di recepimento tra gli Stati Membri. In tale sede si è provveduto, per quanto consentito dalle disposizioni dei Trattati istitutivi e sul funzionamento dell'Unione Europea, ad individuare le interpretazioni del provvedimento ritenute più fondate e più idonee ad assicurare una regolamentazione omogenea in tutta l'Unione. Tali riunioni (*Audit Transposition Workshops* presso il *Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union - DG FISMA*) si sono tenute con regolarità dal mese di ottobre 2014 e nelle stesse sono state affrontate tutte le questioni problematiche inerenti al recepimento. Il relativo resoconto, ora reso pubblico³, ha costituito un autorevole punto di riferimento, sebbene non vincolante, per l'attività di regolamentazione in esame. Si sottolinea che l'Amministrazione competente ha consultato i rappresentanti delle professioni per valutare preventivamente l'impatto della normativa predisposta, pur scegliendo di non ricorrere alla consultazione pubblica, ai fini di non disperdere le risorse disponibili nell'esame di pareri non sufficientemente qualificati. In merito alla attività di regolamentazione vera e propria, si è tenuto conto di principi ai quali si ispira la legislazione recente,

³Si veda: http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm

ovvero: semplificazione e informatizzazione dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini, contenimento, per quanto possibile, dei costi e della spesa pubblica, semplificazione e incremento dell'efficienza ed efficacia dei procedimenti, proporzionalità tra intervento e fine da perseguire. A titolo di esempio, si evidenziano: l'estensione dell'obbligo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra soggetti vigilati ed Amministrazione, già vigente per le professioni ordinistiche; alimentazione ed aggiornamento del contenuto informativo del registro della revisione legale mediante lo scambio e l'incrocio delle informazioni tra le Amministrazioni che le detengono; definizione del procedimento sanzionatorio a livello primario in modo da garantire i diritti dei soggetti vigilati; esclusione delle società che hanno richiesto la quotazione nei mercati regolamentati al regime relativo agli interessi pubblici, al fine di eliminare situazioni di incertezza o di inutile rigore (ora le società sono soggetto al regime EIP nel momento in sono effettivamente alla quotazione); sostituzione della distinzione tra sezione dei revisori attivi (che svolge effettivi compiti di revisione) e inattivi nel registro con la distinzione tra le sezioni A e B, il passaggio tra le quali risulta notevolmente semplificato e non costituisce l'oggetto di apposito procedimento amministrativo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

La pubblicità in relazione all'intervento proposto dovrebbe essere garantita dalla pubblicazione sul sito della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato sia dei provvedimenti, non appena questi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che di apposite risposte a quesiti interpretativi delle principali novità. Tale sito è il principale canale di accesso agli aggiornamenti intervenuti in materia, dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e registra un soddisfacente numero di accessi quotidiani. Al fine di diffondere la conoscenza delle novità normative in esame, si ritiene di poter contare sulla attività di divulgazione e di approfondimento, sia professionale ma anche scientifico, da parte degli ordini e delle associazioni professionali che da parte delle Università e Istituti di ricerca nelle materie giuridiche e aziendali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il principale strumento, una volta regolarmente avviato, dovrebbe essere il controllo della qualità; attraverso tale forma di controllo, infatti, dovrebbero essere evidenziate le carenze più ricorrenti nello

svolgimento degli incarichi di revisione. Si evidenzia la finalità principale del controllo di qualità non consiste nella erogazione di sanzioni - sebbene queste non possano essere del tutto escluse - ma nella correzione dei comportamenti professionali inadeguati o carenti, da mettere a fuoco nella emanazione di apposite raccomandazioni. La raccomandazione, che segue la conclusione del controllo, dovrebbe essere oggetto di adeguamento oppure di corrispondenza tra il controllore (oppure l'Amministrazione vigilante) e il soggetto controllato. Tenuto conto di ciò, lo svolgimento dei controlli di qualità sulla attività di revisione legale costituisce lo strumento principale per il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio poiché il fine principale dello stesso è la maggiore qualità della revisione legale, in conformità alla direttiva. Tale obiettivo ispira la maggior parte delle previsioni significative introdotte con il provvedimento in esame: le garanzie sull'effettività del tirocinio, l'estensione degli obblighi di formazione continua anche ai soggetti che, pur iscritti al registro, non svolgono ma potrebbero svolgere incarichi di revisione legale, il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, il recepimento di più definite previsioni in materia di indipendenza. È evidente, pertanto, che dagli esiti di tali controlli ci si attenda di rilevare i dati generali sul grado di professionalità dei revisori, percependo gli effetti delle nuove disposizioni, e al tempo stesso si possa fare affidamento a uno strumento di guida e indirizzo della attività professionale in esame. Secondariamente e con dati di carattere necessariamente più generale, altro strumento di controllo degli effetti della regolamentazione è costituito dal contenuto informativo del registro, dal quale si potrà evincere l'assolvimento della formazione continua, il numero e il tipo degli incarichi di revisione conferiti a ciascun iscritto e i compensi percepiti. L'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni o enti pubblici, poi, dovrebbe integrare tale attività di controllo.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Come previsto dalla legge n. 234 del 2012 che detta il quadro normativo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti dell'Unione Europea, il termine per eventuali rettifiche o correzioni dell'intervento di regolamentazione è di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento, a meno che la legge di delegazione europea non preveda termini diversi. Nel caso in esame, la legge di delegazione europea (legge di delegazione 2014) non si discosta da tale previsione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti da monitorare riguardano, soprattutto, l'impatto e l'effettiva capacità di funzionamento del sistema di controllo della qualità. Si tratta dell'attività più delicata sulla quale si regge l'effettiva capacità di dare attuazione alla direttiva. Soltanto per questa attività, infatti, occorre tenere in considerazione un numero elevato di fattori, quali: il rispetto dell'indipendenza, l'adeguata professionalità dei controllori, il costo e la remunerazione relativi a ciascun controllo della qualità. A differenza di altre attività, quali ad esempio la formazione continua, il controllo della qualità è soltanto parzialmente delegabile ed occorre mantenere in capo all'Amministrazione vigilante la capacità di indirizzare e governare il meccanismo, seppure si possa - come si è fatto - immaginare di delegarne l'esecuzione a soggetti certi dotati di particolari requisiti. L'impatto del controllo della qualità presenta aspetti problematici sotto molteplici profili: si tratterà di verificare se, come concepito, è di rigore adeguato, senza costituire un freno o un ostacolo nel regolare svolgimento della professione, se si riuscirà a rispettare sostanzialmente il requisito dell'assenza di conflitti di interesse tra controllore e controllato e a mantenere la spesa complessiva entro sopportabili dal sistema ma anche tali da garantire compensi incentivanti per chi desiderasse dedicarsi a questo tipo di attività.

Come rappresentato in C), al tempo stesso, l'efficace svolgimento dei controlli di qualità dovrebbe costituire lo strumento per monitorare altri aspetti dell'intervento regolatorio, venendo in rilievo diretto le modalità di svolgimento concreto (adeguato, inadeguato, inutilmente dispersivo, adeguato ma inefficace, irregolare, etc.) della revisione.

Anche quantitativamente, gli aspetti numerici utili ai fini del controllo degli effetti dell'intervento regolatorio, possono distinguersi a secondo che siano riconducibili alla tenuta del registro ovvero alla elaborazione degli esiti dei controlli di qualità. Sotto il primo profilo, avrà rilevanza il rapporto tra iscritti nella sezione A e sezione B (gli oneri richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE per garantire un adeguato livello della qualità dovrebbero incentivare il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro); i crediti formativi acquisiti e il numero complessivo di iscrizioni (tendenzialmente, il numero complessivo degli iscritti, ad oggi superiore a 150.000, è eccessivo in rapporto alla struttura produttiva e in rapporto a tutti gli altri pesi europei, ed è al tempo stesso indice di una insufficiente preparazione media per l'attività di revisione). Per quanto riguarda i dati che emergeranno dai controlli di qualità, sarà fondamentale l'analisi, l'elaborazione e la distribuzione delle raccomandazioni emesse in seguito ai controlli stessi in rapporto alle classi (per età, sede geografica, tipo di incarico, fatturato, etc.) di soggetti controllati.

SEZIONE VIII – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il rispetto dei livelli minimi di regolamentazione europea non ha comportato particolari problematiche, in quanto si è trattato di confermare, per molti aspetti, la vigente disciplina. A titolo di esempio, l'ambito di obbligatorieta della revisione legale per le società di capitali riguarda anche le piccole imprese – non necessariamente sottoposte a revisione ai sensi del diritto dell'Unione - ma si tratta di obbligo già vigente che il presente provvedimento, evitando di intervenire espressamente in materia, ha soltanto di fatto confermato. Si ribadisce che, comunque, le piccole imprese possono sottrarsi alla obbligatorieta della revisione legale deliberando l'eventuale trasformazione in società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo della formazione continua agli iscritti che non svolgono revisione legale non si tratta di un mancato rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, quanto di un allineamento agli obblighi della direttiva, che non distingue tra revisori che svolgono e che non svolgono incarichi.

Nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea è stato previsto, inoltre, un regime intermedio della revisione legale, previsto dall'articolo 19 – ter del presente provvedimento. Anche su formale suggerimento di CONSOB, che ha suggerito l'introduzione di un tale regime con nota del 26 gennaio 2016 a firma del Presidente, si è ritenuto utile ridurre l'elenco degli enti di interesse pubblici - cui di riflesso si applica il più stringente regime del regolamento 537/2014 - di cui al vigente articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010 al solo insieme previsto obbligatoriamente dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE (quotate, banche, assicurazioni). In relazione a detti enti espunti dall'elenco di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 39 del 2010, si è previsto l'applicazione di alcune delle disposizioni mutate dal citato regolamento 537/2014.

In sintesi, per le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, per le società di gestione dei mercati regolamentati, per le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, per le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, per le società di intermediazione mobiliare, per le società di gestione del risparmio; per le società di investimento a capitale variabile; per gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; per gli istituti di moneta elettronica e per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del

TUB si registrano i seguenti obblighi e divieti aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dalla Direttiva 2014/56/UE:

- a) In materia di durata dell'incarico di revisione, il mandato ha una durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali, mentre non esistono particolari limiti complessivi per i revisori sottoposti al regime della direttiva;
- b) I revisori di detti enti sono soggetti al regolamento con il quale Consob disciplina le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
- c) Gli stessi revisori e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono prestare al soggetto revisionato e a quelli appartenenti allo loro rete i seguenti servizi: servizi di consulenza fiscale, servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione; servizi concernenti la contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; servizi di gestione della contabilità del personale; la progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria; servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia; servizi legali; servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione; servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione; promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione; servizi che interessano le risorse umane.
- d) Divieto di accettare cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione o rapporti di lavoro autonomo prima di un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività revisore legale;
 - a) Divieto, per i componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili presso tali enti, di svolgere la revisione presso gli enti stessi prima del trascorrere di un biennio;
 - b) Limitazione dei corrispettivi complessivi, in caso di prestazione di servizi diversi dalla revisione per più di tre anni, al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione;

- c) Obbligo del revisore di valutare e documentare, prima di accettare l'incarico di revisione, il rispetto delle disposizioni in materia di corrispettivi, servizi vietati, durata dell'incarico e integrità dei componenti gli organi e della direzione dell'ente revisionato;
- d) Obbligo di informare i responsabili dell'ente revisionato e, subordinatamente, le Autorità competenti, delle eventuali irregolarità riscontrate in materia di bilancio, allo scopo di avviare gli opportuni accertamenti;
- e) Obbligo di riesaminare, prima del rilascio della relazione di revisione, la qualità dell'incarico, allo scopo di accertare se il giudizio e le conclusioni contenuti nella bozza di relazione siano maturate ragionevolmente;
- f) Obbligo di segnalare alle autorità competenti qualsiasi informazione che possa comportare una violazione delle disposizioni normative relative all'esercizio delle attività; a) una minaccia per la continuità aziendale; il rifiuto dell'emissione di un giudizio di revisione, un giudizio negativo o un giudizio con rilievi.

Tale operazione non comporta un impatto perché i soggetti di cui trattasi sono già sottoposti al regime più rigoroso di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 39 del 2010 e, dal 17 giugno 2016, e senza l'intervento regolatorio in esame sarebbero sottoposti a quello di cui al regolamento (UE) n. 537/2014. In ogni caso, si sottolinea che sussistono ragioni sostanziali e condivise con i soggetti vigilanti (oltre Consob, Banca d'Italia e IVASS) che impedirebbero agli enti in questione di essere assoggettati al regime di base della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE.

Fermo restando quanto sopra, si forniscono comunque alcuni dati quantitativi relativamente all'impatto che la nuova regolamentazione potrebbe presentare per il regime dei revisori degli enti intermedi.

Sono sostanzialmente interessati a tale impatto, in primo luogo, i revisori già iscritti al soppresso albo speciali di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 58/1998 (testo unico della finanza); si tratta di 20 società di revisione (alla data di settembre 2012, quando è stata attuata la disposizione in materia di registro unico e l'albo speciale è stato soppresso). Tale elenco è consultabile sul sito CONSOB⁴. Ognuno dei gruppi cui fanno capo le principali società ivi iscritte (le c. d. big four) registrano ricavi, su scala mondiale, compresi fra i 19,8 e i 25,6 miliardi di dollari annui (dati al 30/6/2013).

Quando ai soggetti revisionati, si evidenzia:

- Il soggetto preposto alla gestione dei mercati regolamentati è uno (Borsa Italiana s.p.a.);
- Le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante coincidono, di fatto, con gli istituti di credito;

⁴ Vd.: http://www.consob.it/main/documenti/revisione/soc_rev/AlboSpeciale_soc_rev_ita.html

- Gli istituti di moneta elettronica registrati nell'albo tenuto dalla banca d'Italia risulta soltanto un intermediario (che opera con 4 diversi agenti)

Per gli i restanti enti i revisori dei quali sono sottoposti al regime intermedio, i dati non sono disponibili (si veda l'elenco degli albi di vigilanza della Banca d'Italia, all'indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>).